

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione e adozione del progetto di legge per una tassa sulle professioni, arti liberali, e sull'industria e commercio — Richiamo al regolamento del senatore De Fornari — Discorso del ministro delle finanze e del senatore Bava — Ordine del giorno motivato del senatore Sclopis — Parlano i senatori De Fornari, Balbi-Piovera, Di Pollone, Cotta e Vesme — Reiezione dell'ordine del giorno motivato del senatore Sclopis — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4 — Emendamento del senatore Cotta — Opposizioni del ministro delle finanze e osservazioni del senatore Di Pollone — Adozione dell'articolo 4 — Articolo 5 — Parlano i senatori Di Benevello e Di Pollone — Approvazione degli articoli 5 al 12 — Articolo 13 — Emendamento dei senatori De Curdenas e Di Pollone — Adozione degli articoli 13 al 26 — Articolo 27 — Osservazioni del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 27 al 31 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pom.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale delle tornate precedenti.

BALBI-PIOVERA. Domanderei la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ATTI DIVERSI.

BALBI-PIOVERA. Ieri l'onorevole senatore Pallavicini, relatore della Commissione delle petizioni, quando fece la sua proposizione di leggere le ultime petizioni riguardanti la legge in discussione, si è espresso talmente a bassa voce, che pochissimi dei senatori hanno capito; probabilmente sarà questo stato il motivo che il Senato ha deciso di non sentire questa relazione di petizioni; ma, essendo una legge che colpisce così seriamente una delle classi più numerose di cittadini, io crederei che pel decoro stesso del Senato fossero queste petizioni sentite prima della discussione della legge; vegga il Senato se è possibile rimediare a questa votazione di ieri.

PRESIDENTE. Se il signor senatore Balbi-Piovera ama di fare una proposizione, egli ne ha il diritto; del resto la sua osservazione non appartiene all'atto verbale, il quale non deve che constatare la verità del fatto, e il fatto si è che in questo caso il Senato non ha appoggiato la proposizione Pallavicini; se non vi ha altra opposizione, io tengo il processo verbale per approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PROFESSIONI, ARTI LIBERALI, E SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Si riapre la discussione generale sul progetto di legge per una tassa sulle professioni, sull'industria e commercio; la parola è al ministro delle finanze.

DE FORNARI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Ho domandata la parola per un richiamo al regolamento, atteso che intendendo io appoggiare la proposizione fatta dall'onorevole collega senatore Sclopis, ed anche motivare la mia adesione, m'interessa che tale proposizione non sia pregiudicata; e mi sembra che, ove altri sia ammesso a prendere la parola per contraddirvi, come vedo sia per prenderla il signor ministro d'agricoltura e commercio e delle finanze, prima che sia fatta la prescritta domanda se appoggiato sta, avvenir potrebbe che pregiudicata risultasse col venir fatta, contro l'intento del regolamento, l'interpellazione, dopo già ammessa una contraddizione, tanto più, ove al proponente venisse preclusa la replica. Simile pregiudiziale risultamento essendosi già talora verificato, ed ultimamente coll'effetto di essere una mia proposizione prima contraddetta senza potre ottenere la parola onde ristabilirne il vero senso che era stato malinteso, io mi trovo nella circostanza di farne in tempo, oggi, al degnissimo nostro signor presidente, apposita istanza.

PRESIDENTE. S'invita il presidente, non senza qualche sentore di censura, a far appoggiare prima di tutto l'ordine del giorno del senatore Sclopis. Dirò che io non ho chiesto l'appoggio del Senato sopra quest'ordine del giorno, perchè non esiste. Il senatore Sclopis ha, è vero, fatto conoscere nel suo discorso tenuto ieri sopra la generalità della legge, che egli intendeva di proporlo, ma non l'ha proposto, e lo ritiene ancora nel suo portafoglio, come questa mattina egli stesso mi partecipava. Quando sarà deposto sul tavolo della Presidenza, sarà dovere allora del presidente il chiedere l'appoggio del Senato, prima di lasciar inoltrare la discussione. Intanto io non ho che a rinnovare il mio invito al ministro delle finanze perchè prenda la parola.

DE FORNARI. Io dovevo supporre che la proposizione fosse depositata; ciò non essendo peranche, mi riservo.

CAVOUË, reggente il Ministero delle finanze, e ministro di marina, agricoltura e commercio. Signori, ieri l'onorevole senatore Sclopis oppugnò con eloquenti parole la legge che è ora sottoposta alla vostra discussione.

Arduo assunto è il combattere le sue obiezioni, perchè io debbo confessare che in molti punti io convengo pienamente con esso lui; solo differisco sopra alcuni altri, ed in specie sulla conseguenza che, dalla sua premessa, egli vuole dedurre.

Io credo quindi mio debito stabilire quali siano a mio avviso i punti sui quali consentiamo, e quali siano quelli su cui verte il nostro dissenso, e quindi vedere, se dal dissenso che esiste fra noi, non si possa ragionevolmente trarre la conseguenza, che si abbia da adottare l'attuale progetto di legge, invece di mandarlo a novello esame, o di rimandarlo per ora in modo, dirò, indeterminato.

L'onorevole senatore Sclopis cominciava dal dichiarare esplicitamente che egli approvava pienamente il principio della legge, cioè la necessità, l'opportunità, la giustizia di colpire il commercio, l'industria e le professioni liberali con una tassa; e qui consentiamo entrambi perfettamente.

Egli quindi diceva che il sistema di tassa proposto era imperfettissimo; qui consentiamo fino ad un punto: io, invece del superlativo, mi contenterei del positivo, e direi riconoscere essere il sistema soltanto imperfetto.

Egli diceva, in terzo luogo, che, ove le imperfezioni del sistema non fossero eccessive, piegherebbe l'animo ad accettare il progetto presentato, poichè aveva più volte dato prova che, per ispirito di conciliazione, aveva accettato leggi non assolutamente perfette.

Quindi mi pare che la discussione possa ridursi a vedere se le imperfezioni dell'attuale progetto siano tali da non poter meritare l'indulgenza di cui ha già dato testimonianza l'onorevole preopinante.

Per provare l'imperfezione massima di questo progetto, cominciava egli dall'appoggiarsi a reclami sollevati da negozianti di questa città e di quella di Genova, e poi reclami riflettenti quest'ultima città ricordava essersi fatto interprete il municipio e la Camera di commercio di Genova.

Io certamente sono disposto quanto l'onorevole preopinante a dare un gran peso alle opinioni del commercio delle due principali città dello Stato, e confesserò doversi tenere a calcolo un richiamo di cui un corpo cotanto distinto quanto il municipio di Genova si è fatto interprete: tuttavia opino che vi sia qualche esagerazione nel dire che questa legge abbia ispirato un timore universale e suscitato mali umori eccessivi. Se ciò fosse, infatti, io non capirei come questi mali umori e timori non abbiano trovati interpreti nell'altra Camera del Parlamento quando discutevasi questa legge: mi è forza ricordare che i negozianti della città di Genova non trovarono nell'altro seno del Parlamento nessuno che propugnasse i loro reclami; eppure la città di Genova vi è largamente rappresentata; e tra i deputati che seggono in quella Camera, parecchi appartengono al municipio stesso di Genova ed alla Camera di commercio di quella città. Come mai, se questa legge avesse concitato talmente gli animi degli abitanti di Genova, come mai i numerosi e distinti membri che rappresentano quell'illustre città, invece di contrastare questa legge, hanno dato ad essa il più assoluto appoggio?

Io non mi valgo certo di quest'argomento per indurre sulla determinazione di quest'augusto Consesso, ma solo per ridurre a' suoi giusti limiti l'importanza che si vorrebbe dare ai reclami della città di Genova e del commercio di Torino.

Passo ora ad esaminare gli appunti che faceva l'onorevole preopinante. Egli diceva: voi adottate un sistema nuovo, un sistema che non ha per sé la sanzione dell'esperienza, mentre accanto a noi esistono sistemi da lungo tempo in vigore, i quali hanno per loro la sanzione della pratica. Qui mi è forza

entrare nelle viscere della questione. La tassa sul commercio fu di tutte la più difficile a stabilirsi, fu quella che incontrò maggiore opposizione, che offrì il più gran numero di difficoltà, e che allo stato attuale delle cose venne riconosciuta come la più imperfetta. Due sistemi assolutamente distinti si possono adottare nell'applicazione di questa tassa: o si può determinare la quotità della tassa dietro segni esterni, segni che si possono dalla legge determinare, quindi direi quasi matematicamente apprezzare; oppure bisogna ricorrere all'apprezzamento degli utili ricavati dal commercio, e accomodarsi fino ad un certo punto all'arbitrio, al giudizio degli uomini.

Il primo sistema è applicato da 50 anni in Francia ove si stabilisce la tassa.

Tre elementi determinati dalla legge concorrono a stabilire la tassa: la natura dell'industria o del commercio che si esercita, la popolazione del luogo ove abita il commerciante, l'industriale, e finalmente l'ammontare del valore del locale occupato ad oggetto dell'industria e del commercio, o occupato poi dall'industriale e dal commerciante.

Questo sistema ha il merito di chiudere le porte all'arbitrio dell'uomo e di determinare in modo preciso, incontrastabile la base, gli elementi che debbono determinare la tassa.

Questo sistema dal lato fiscale offre grandissimi vantaggi, ed è forse quello che produce la somma maggiore; ma esso chiude un inconveniente gravissimo agli occhi di tutti i legislatori, e singolarmente a quelli di un magistrato, di un giurisperito; ed è quello di violare assolutamente le leggi della giustizia e dell'equità. La tassa, riposando la massima parte sull'ammontare del valore dei locali occupati dall'industriale, colpisce in modo molto diverso i commerci, i quali danno frutti uguali, ed anzi in molti casi colpisce assai più i commerci che danno frutti minori a confronto di quelli che danno frutti maggiori; e quanto dico non venne mai contraddetto.

I legislatori francesi cercarono di porre riparo a questi inconvenienti col riformare ripetutamente, e le classificazioni dell'industria e la proporzione dell'ammontare della tassa col fitto dei locali; eppure non sono giunti a far sparire questa manifesta disuguaglianza, quest'evidente ingiustizia. Per dimostrarlo basterebbe aprire le tavole della legge francese, e voi vedreste come nella prima categoria sono accoppiate le industrie le più diverse, le quali dovrebbero, a ragione di giustizia, essere egualmente tassate.

Il Ministero, nel principio di questa Sessione, stretto dal tempo, preoccupato specialmente dalla questione finanziaria, aveva creduto dover adottare questo sistema; ma se gettate gli occhi su queste tavole, voi vedrete che quantunque siasi applicato a rimediare ad alcuni inconvenienti delle tavole francesi, ciò nullameno vi rimanevano ancora infinite irregolarità. Ne avreste una prova dalla prima riga della prima categoria, dove coi banchieri e negozianti all'ingrosso trovansi compresi anche i fabbricanti d'aceto. Ora, io vi domando, o signori, se un fabbricante d'aceto debba pagare, a ragione del locale che egli occupa, l'istessa tassa che paga il ricco banchiere ed il negoziante che fa degli affari forse per parecchi milioni.

Questo sistema, oltre l'inconveniente assoluto della ineguaglianza, ne ha un altro (che è più apparente, ma che forse ha conseguenze pratiche peggiori) ed è che questa ineguaglianza, quest'ingiustizia colpisce l'ultimo tassato. Non si ha che a gettare l'occhio su queste tavole, e si vedrà immanenti che la tassa non è ripartita in modo equo, e può dirsi che in complesso il commercio minuto viene a pagare effet-

tivamente di più che il gran commercio. Ora, o signori, chi non vede essere questo un vizio tale e così grave da indurre i legislatori che hanno a cuore l'interesse della giustizia a far respingere questo sistema?

Rigettato il sistema francese, vi rimane l'altro, quello cioè che riposa sul principio di cui io parlava, pel quale la tassa viene stabilita dietro il beneficio, l'utile dei negozianti, degli industriali e degli esercenti le professioni liberali.

Questo principio può essere applicato in due modi, uno dei quali esiste nel paese a noi vicino, a cui accennava l'onorevole senatore Sclopis (lo Stato Lombardo-veneto) nel quale la tassa viene stabilita anche su tre elementi; il primo, quello della popolazione in cui si esercita l'industria ed il commercio; il secondo, la natura dell'industria e del commercio, divisi per categorie; finalmente la divisione per classe di questi individui compresi nella stessa categoria.

In questo sistema la legge divide l'industria in varie categorie, e divide questa in varie altre categorie secondo la popolazione.

Infine lascia il carico a Commissioni nominate dai comuni o a Commissioni governative di ripartire gli individui compresi in dette categorie in varie classi.

Qui, o signori, occorre di nuovo l'inconveniente dell'arbitrio; qui bisogna lasciare una larga parte all'apprezzamento morale, o da persone elette dai loro concittadini, oppure dagli agenti governativi.

Ma, si dice, questo sistema è in vigore da molti anni nel regno Lombardo-veneto e non ha suscitato opposizioni, non ha prodotto seri inconvenienti; dunque voi vedete, così si dice, che nel sistema delle categorie l'arbitrio non è da temersi, l'arbitrio nella pratica sparisce.

Non negherò che nel regno Lombardo-veneto questo sistema sia da molti anni in vigore; anzi credo lo sia fino dall'epoca del regno d'Italia, e che non abbia eccitati reclami, nè incontrate serie opposizioni; ma perciò, o signori, vi è un motivo, ed è che questa tassa è oltremodo mite.

Gli individui compresi nella stessa categoria sono divisi per classi.

La differenza fra quanto deve pagare l'individuo della prima classe e quello che deve pagare l'individuo dell'ultima classe non è di gran momento, epperò pochi sono i reclami, perchè il negoziante trova un piccolo compenso di amor proprio nel vedersi classificato in una classe più elevata, ed inoltre perchè le spese del reclamo supererebbero probabilmente il sacrificio a cui egli è condannato da un'erronea classificazione.

Io ve lo dimostrerò con alcune cifre. Ho qui le tabelle della tassa lombarda.

Nella prima categoria, cioè quella che comprende i banchieri, i negozianti all'ingrosso in Milano (le categorie sono divise in tre gradi), il grado massimo paga 250 lire: voi vedete che il più ricco banchiere, il più ricco industriale della Lombardia non può essere tassato oltre a 250 lire.

L'individuo della stessa categoria posto nell'ultimo grado paga 120 lire; quindi la differenza sta tra 120 e 250 lire.

Ora egli è evidente che per gli individui compresi nella prima categoria, i quali abitano la città di Milano, questa differenza è di 130 lire: essa è così minima, che non è da stupirsi se non dà luogo a reclami, se l'applicazione di questa tassa non suscita difficoltà.

Ma da questa mitezza nasce un inconveniente ai miei occhi più grave, ed è che questa tassa non rende che una somma fenuissima.

Quantunque la Lombardia sia paese molto ricco, possessa

numerosi e doviziosi negozianti ed industriali, tutta questa tassa non rende che dalle 500 alle 600 mila lire austriache, cioè meno di 500 mila lire. Da ciò si vede che ove si volesse adottare il sistema delle categorie non si potrebbe prendere ad esempio il regno Lombardo-veneto, od almeno bisognerebbe variare e variare di molto le cifre in esso stabilite.

Il Ministero, quando credette dover rinunciare al primo progetto, il quale era in certo modo la copia della legge francese, ebbe in animo di adottare il sistema delle categorie. Ma, onde sfuggire gli inconvenienti del sistema lombardo, dovette stabilire classi più numerose, e determinare una differenza molto più larga fra il *maximum* ed il *minimum* delle stesse. Il ministro aveva creduto di stabilire per *maximum* la somma di lire 1500 che cadrebbe sui banchieri e negozianti all'ingrosso, ma volendo prendere un *maximum* già assai elevato, doveva di necessità determinare un *minimum* che si discostasse molto da quello, ed aveva perciò creduto dover discendere fino alle lire 375. Quindi il Senato scorge che in questo sistema delle categorie, quando si voglia applicare in modo veramente produttivo, è inevitabile l'adottare per una data categoria dei limiti che siano fra loro molto discosti.

Io lo ripeto, dopo lunghe indagini e maturi riflessi, il Ministero avvisò dover prendere per i limiti estremi della prima categoria lire 1500 e lire 375. Ora, molte persone avendo considerato che il limite di lire 1500 non era bastevole, e ciò credo con ragione, essendo pure probabile che il Parlamento adottando questo sistema non avrebbe voluto favorire i negozianti che fanno i maggiori profitti, ed avrebbe esteso il *maximum* fino a 2 o anche a 3 mila lire, vede il Senato quanta distanza doveva per necessità passare tra il *maximum* ed il *minimum* delle varie categorie.

Ciò posto, nel sistema delle categorie era necessario lasciare che o gli agenti del Governo in prima istanza, e in secondo luogo delle Commissioni nominate dal Governo medesimo, ovvero nominate in parte da esso e dai municipi, avessero classificati questi negozianti.

Quando il *maximum* ed il *minimum* delle stesse categorie si allontanavano poco fra loro, questo arbitrio non poteva porgere argomento a molti reclami, e quindi avere serie conseguenze; ma quando dessi limiti fossero, come pare al Ministero sia indispensabile, fra loro molto distanti, come per esempio dalle lire 375 alle 3000, egli è evidente che la classificazione può dar luogo ad un arbitrio immenso e ad errori che possono partorire gravi danni ai contribuenti.

Io ho parlato di questa classificazione per provare come il sistema delle categorie non applicato come lo è nel regno Lombardo-veneto, ma come sarebbe mestieri applicarlo presso di noi onde fosse mediocrementemente produttivo, lascia pure egli largo campo all'arbitrio ed agli errori, e dirò pure alle ingiustizie.

Qual mezzo vi era per ovviare a questi errori, a queste ingiustizie? Il solo mezzo era di dare al negoziante la facoltà di provare, di dimostrare questi errori.

Il negoziante per ciò fare, può far valere alcune circostanze esteriori, può far valere dei casi noti al pubblico, delle perdite sofferte, dei sacrifici, dei benefici non conseguiti, sospensioni di affari, ecc., ma come prova positiva non ne ha che una sola a dare, ed è l'esibizione, l'esame de' suoi libri. Io sono quindi intimamente convinto, che in un sistema di categorie che debba avere un risulamento di qualche rilievo, è indispensabile di fare facoltà ai negozianti, agli industriali, di portare i loro libri per ottenere la riparazione degli errori commessi.

Non è vero pertanto che questo sistema delle categorie non abbia dei vantaggi, e che ove si trattasse ora di rifare assolutamente la legge, se fossimo a caso vergine, il sistema medesimo non fosse da preferirsi.

Ma dico che quasi tutti i vizi accennati dall'onorevole senatore Sclopis nella legge su cui versa la discussione si troverebbero più o meno nel sistema delle categorie.

Il sistema attuale cosa fa? Divide anche i commercianti in altrettante categorie; ma invece di cominciare a fare una prima suddivisione a ragione delle industrie, ed a ragione della popolazione, dice: voi sarete della prima, della seconda, della terza, della quarta, secondo che il vostro beneficio netto negli ultimi 3 anni sarà ascendo da 30 a 25 o da 25 a 30 o dal 20 al 25 e via via: stabilisce le categorie della rendita presunta.

Qui si solleva la prima obiezione fatta dall'onorevole senatore Sclopis; egli diceva: sanzionando questa legge, voi sanzionate un principio di tassa sulla rendita, principio funesto che potrebbe condurvi alle conseguenze più dannose.

Ma qui mi permetterà il Senato di parlare schiettamente: credo che siavi qui un'ambiguità di parole; se l'onorevole senatore Sclopis intende la tassa unica sulla rendita, io porto avviso che questo sistema potrebbe condurci alle più fatali conseguenze per un motivo semplicissimo, perchè di tutti i sistemi è il più imperfetto, perchè invece di essere un progresso economico, sarebbe un regresso, sarebbe come il tornare ad abbracciare il sistema dei popoli semibarbari. Penso che in Turchia vi sia semplicemente l'imposta unica sulla rendita; solo che invece di essere stabilita da un giuri, lo è da un bascià; ma il bascià crede, quando tassa qualcheduno, di tassarlo secondo la sua rendita; laddove, se noi veniamo a tassare le varie sorgenti di rendita, e a determinare la tassa sovvr'esse a ragione della rendita, io porto opinione che invece di metterci per una via pericolosa, noi entriamo nella via vera, la sola ragionevole, la sola conforme ai principii di equità. Di fatto, o signori, quasi tutte le nostre imposte dirette sono stabilite sulla rendita fondiaria, o almeno dovrebbero esserlo, e se non lo sono, non è già perchè il legislatore abbia creduto che il principio sulla tassa della rendita fondiaria sia pericoloso, ma unicamente perchè il legislatore non ha potuto raggiungere il suo scopo, perchè i catasti sono stati fatti ad epoche diverse e sopra diversi principii, perchè essi sono già antichi, e le proprietà hanno cambiato di valore relativo, finalmente perchè forse molti catasti sono stati imperfettamente eseguiti. Ma il principio che informa la tassa sull'imposta fondiaria, e così pure la tassa sui fabbricati, non reca, lo ripeto, pericolo di sorta, e se vi fosse un mezzo di determinare esattamente la rendita dei negozianti, il quale fosse semplice e scevro di gravi inconvenienti, certo la tassa della rendita del commercio, la tassa ragguagliata in modo rigorosamente matematico alla rendita, sarebbe di tutte la più perfetta.

Io quindi credo poter allontanare quest'accusa, dirò, pregiudiziale, che faceva l'onorevole senatore Sclopis, fondandosi più sopra una parola che sopra una massima economica.

Andava poi più oltre e diceva: non solo voi avete adottato il principio della tassa sulla rendita, ma avete adottato eziandio il principio della progressività; e se ciò fosse veramente, l'onorevole senatore avrebbe portato, direi, un colpo mortale alla legge al quale sarebbe difficile che potesse sopravvivere. Ma mi pare che egli non abbia esaminato molto accuratamente la tabella che determina la tassa. Il legislatore non ha creduto di potere stabilire una proporzione matema-

lica sul beneficio del negoziante, e ciò per un motivo semplicissimo: il beneficio del negoziante non si realizza al fine dell'anno in una somma di denaro; non è quella somma che si trova in cassa al fine dell'anno che costituisce il beneficio del negoziante: il beneficio costituisce la differenza che vi è stata al fine dell'anno fra l'attivo e il passivo rispetto all'attivo e al passivo dell'anno antecedente; è il risultato del suo inventario. Ma egli è evidente che nel fare l'inventario, vi sono molti elementi che si possono dire incerti e abbandonati all'arbitrio del negoziante. Se egli fosse obbligato a fare ogni anno un inventario rigoroso come se egli volesse liquidare il suo negozio, veramente gli si imporrebbe un obbligo intollerabile.

Mi basterà accennare alcuni degli articoli che compongono l'attivo del negoziante, nel quale vi sono sempre molti crediti, e quando si fa l'inventario si fa la deduzione dei crediti dubbi, deduzione che si fa ordinariamente, un po'all'ingrosso, deducendosi il 10 per cento dei crediti dubbi in ritardo, ecc.; che ove si dovessero liquidare questi crediti, si dividerebbero in molte categorie secondo la probabilità di perdita; ve ne sarebbero chi del 2, chi del 3 per cento; ma tutte queste operazioni sarebbero delicate, lunghe e estremamente moleste se si dovessero ripetere ogni anno.

Lo stesso dicasi della valutazione delle mercanzie che fanno parte dell'attivo: egli è evidente che alcune mercanzie potranno valutarsi al prezzo di costo, altre ad un prezzo maggiore, altre ad un prezzo molto minore, e se il negoziante fosse obbligato, onde fare una consegna matematicamente esatta, a calcolare con tutto rigore questo suo attivo, lo ripeto, gli si sarebbe imposta una condizione soverchiamente onerosa. Si è voluto quindi lasciare un certo limite nelle categorie, fra le quali in tutta coscienza il negoziante possa determinare a se medesimo il luogo che egli deve occupare. Questo limite per i benefici maggiori delle 1000 alle 6000 si è dovuto fissare una categoria per 1000 lire; cioè dalle 1000 alle 2000, dalle 2 alle 3, dalle 3 alle 4, e così fino alle lire 6000.

Si è operata la differenza fra il *maximum* ed il *minimum* della categoria due mila fino alle dodici: alle dodici il limite si è allargato (essendo evidente che quando le operazioni si allargano, più difficile riesce lo stabilire il calcolo, la cifra precisa del beneficio) e si è seguito fino alle trenta mila dove si è lasciato un margine di cinque mila lire. La tassa poi fu calcolata sul *minimum* di questo limite e al 3 per cento del *minimum* di questo limite per 1000: per tutti quelli che sono tra mille e due mila la tassa è di lire cinquanta, cioè del 3 per cento del limite minore; da due mila a tre mila la tassa è di lire cento, cioè del 3 per cento del limite minore, e così fino alla prima categoria, cioè dalle trenta alle trentacinque mila. Dunque vede l'onorevole senatore che qui non è progressività.

Egli può combattere il sistema di non avere adottata la proporzione matematicamente esatta sulla rendita, ma non può sostenere che stasi applicato in nulla il principio della progressività.

Soggiunge il senatore che questa tassa riuscirà soverchiamente vessatoria: gli agenti del Governo, dice egli, onde aumentarne il prodotto, tasseranno sempre al *maximum* i negozianti, li colpiranno sempre di una tassa evidentemente maggiore a quella a cui dovrebbero sottostare.

A me pare che questa ipotesi verso gli agenti del Governo sia alquanto severa; io porto invece ferma opinione che gli agenti del Governo non si dilungheranno dai principii della giustizia e dell'equità, e tasseranno i negozianti secondo la loro in-

telligenza e cognizione. Quando poi questi agenti fossero animati da uno spirito ultra-fiscale, il negoziante può appellarsene avanti ad una Commissione composta non di agenti governativi, ma avanti ad una Commissione dove è in maggioranza l'elemento indipendente del Governo; e se la tassazione fu evidentemente erronea, il negoziante non avrà bisogno di addurre prova alcuna onde venire riposto in una categoria più conforme all'equità. Egli è evidente che se un agente del Governo volesse tassare domani un negoziante nella prima categoria, questi non avrebbe bisogno di mostrare i suoi libri per provare che egli è stato gravato dalla decisione dell'agente governativo; di più, la legge dice chiaramente che la Commissione potrà formare il suo criterio da tutte le circostanze che tendono a stabilire il beneficio del negoziante.

Il negoziante il quale si troverà gravato, prima di arrivare all'esibizione de' suoi libri, ha mille modi di far constare che egli non ha conseguito quell'utile; potrà, se ha sofferto perdita in seguito a fallimento o causa pubblica, farlo notare alla Commissione. Potrà darsi che in un anno in cui il commercio sia stato cattivo, dimostri che egli fece molto minore numero d'operazioni che per gli anni addietro, o che fece il suo collega il quale fu collocato nella medesima categoria. Ripeto che egli avrà molti mezzi per convalidare la sua prima asserzione, cioè che egli dovesse essere collocato in una categoria meno elevata di quella in cui fu posto.

Se poi egli non ha tali elementi, e che egli tema che questa Commissione (la quale è però composta d'uomini indipendenti) sia per pronunciare una sentenza contro di lui gravatoria, egli allora in ultima analisi potrà mostrare i suoi libri.

Non nego che sia doloroso il dover far sì che certe case di commercio siano costrette a far vedere i loro libri, ma si noti che anche nel sistema delle categorie, quando questo fosse combinato in modo da rendersi efficace dal lato finanziario, quest'estremo dell'esibizione dei libri non si può evitare.

Ed io lo dico francamente, nel progetto di legge che era stato preparato dal Ministero, anche la prova per mezzo dei libri era stata riconosciuta come necessaria.

E a ciò fare io aveva l'esperienza del passato. E qui la Camera mi permetterà d'indicare un fatto succeduto in questa capitale all'occasione del prestito forzato.

La Camera di commercio, la quale era chiamata a stabilire le categorie e la quale sicuramente era composta d'uomini i più indipendenti ed i più imparziali, credette di dover collocare in seconda categoria un libraio di questa città. Questi fece molte istanze onde essere posto in un'altra categoria.

La Camera credette dover insistere; il negoziante ne appellò al Consiglio d'intendenza che confermò la sentenza della Camera, quantunque risultasse evidentemente dai libri che questo negoziante non avesse dovuto essere mantenuto in quella categoria. Egli chiedeva la prova per mezzo dei libri; la legge non parlava di questa prova, onde non poté valersene.

Non è straordinario che fra due o tre mila casi in uno si sia potuto cadere in errore; ma io credo che quel negoziante sia stato gravato dalla decisione della Camera di commercio.

Se egli avesse potuto valersi della prova della esibizione dei libri, avrebbe ottenuto riparazione della decisione a lui dannosa.

Voi vedete quindi che anche in allora si procedette per mezzo delle categorie, e vedete che in un sistema di categorie, quando si tratti di pagare somme di riguardo, non già

come nel Lombardo-veneto, dove tutta la differenza sta, per Milano, tra 250 a 150, ma la differenza stia fra 5000 e 500 lire, voi sarete condotti ad ammettere la prova per mezzo dei libri.

Io credo di dover ripetere che nella pratica il caso della prova per mezzo dei libri non si presenterà che in circostanze molto singolari od assolutamente eccezionali. Non voglio parlare della moderazione degli agenti finanziari; essendo ministro delle finanze, forse non avrei diritto di essere creduto, ma voglio parlare dello spirito di moderazione e di giustizia che deve informare la Commissione alla quale si può sempre ricorrere per far riformare il suo giudizio.

Nè avverrà che si abbiano a produrre i libri fuorchè nei casi estremi, in quei casi in cui le Commissioni non vorranno accontentarsi delle prove dedotte dagli atti esterni dei contribuenti. Ed io opino poi che sia esagerare anche gli inconvenienti della produzione dei libri, massime in un paese di pubblicità, in un paese dove tutte le operazioni sono note. La produzione dei libri non avrà poi da far rivelare cose tanto nascoste. Io credo, per esempio, che i direttori della Banca di Torino e di Genova conoscano ad un dipresso il credito di quasi tutte le case di commercio, come se essi avessero continua visione dei libri.

Finalmente l'onorevole senatore Sclopis si fondava, per combattere l'attuale progetto di legge, sull'esempio dell'Inghilterra; egli diceva: vedete come in Inghilterra questa tassa sulle rendite sia stata stabilita solo per sopperire ai bisogni straordinari, e come incontri ogni giorno difficoltà e crescenti opposizioni, e come si riconosca la necessità di una riforma. È vero storicamente che la tassa sulle rendite fu stabilita da sir Robert Peel per sopperire ai bisogni straordinari, ma egli è altresì vero che i bisogni straordinari sono scomparsi, e la tassa è rimasta dopo essere stata sancita per tre anni e poi rinnovata per altri tre, e poi ancora per altri tre anni, e poi gli stessi ministri che nell'opposizione avevano aspramente combattuto lo stabilimento della tassa, giunti al potere, sono stati e sono in ora i suoi più caldi sostenitori.

È noto, o signori, che gli attuali ministri, i quali (come ho notato) furono oppositori allo stabilimento della tassa, ed ora dichiarano che essa deve essere conservata (non per sempre, perchè si suppone ognora che arriverà un'epoca in cui si potranno abolire tutte le tasse), ottennero che fosse fissata per un tempo indeterminato. Dico adunque che vi è stata una conversione negli uomini di Stato, ed invece non vi ha alcuno degli antichi suoi fautori il quale abbia disertato la sua causa. È bensì vero che questa tassa sollevò in Inghilterra vive opposizioni; che il partito dell'opposizione si serve sempre di quelle suscitate contro questa tassa per farsene un'arma contro il partito che governa. In quest'anno vi fu un voto della Camera dei comuni per porre in dubbio il mantenimento di questa tassa; ma se l'onorevole preopinante, come non dubito, fece attenzione al voto che ridusse ad un anno la durata della tassa, avrà veduto che questo fu promosso appunto da uno de' suoi più ardenti fautori, dal signor Young, onde appunto poter correggere alcuni errori che in essa ravvisava, ma per renderla poi perpetua. Io non so quale esito avrà l'inchiesta che il Parlamento inglese ha ordinato intorno a questa tassa, ma credo che potrà condurre a qualche modificazione, o in un senso o in un altro, ed io non mi meraviglierei punto se il risultato fosse che, invece di restringerla, si allargasse la tassa.

Quello di cui ho l'intima convinzione, si è che questa inchiesta non avrà certamente per risultato la sua soppressione,

ed io sarei contento che l'onorevole senatore Sclopis volesse approvare questa legge, solo sino a quando durerà l'*income tax* in Inghilterra.

Con quanto ho detto fin qui, non credo avere dimostrato che questo sistema sia senza inconvenienti, ma io credo che tutti gl'inconvenienti che nel medesimo si ravvisano, si riprodurranno, forse in grado minore, non lo nego, ma si riprodurranno tutti nel sistema delle categorie applicato su quelle larghe basi di cui teneva discorso. Da ciò posso concludere che, se l'onorevole senatore Sclopis era disposto ad adottare il sistema delle categorie, malgrado degl'inconvenienti indicati, egli deve adottare anche quello che attualmente è in discussione, poichè se l'altro era dall'onorevole senatore considerato come quasi perfetto, questo sarebbe soltanto imperfetto in que'limiti d'imperfezione, sino ai quali si estende la sua indulgenza.

Noi qui ci troviamo a fronte di due inconvenienti: quello di adottare questa legge colle sue imperfezioni; oppure, rigettando questa legge, trovarci senza tassa alcuna sul commercio. Mi pare che nelle attuali circostanze sia molto meglio avere una tassa anche imperfetta, che il non averne alcuna. Se il sistema che si vuole sostituire a questo fosse senza difetti, se fosse scevro di tutti gl'inconvenienti che si possono nella legge attuale trovare, allora io direi: sospendiamo, rimandiamo questa legge, onde ottenere un sistema più perfetto; ma, lo ripeto (e lo ripeto con piena convinzione, ed il Senato potrà, spero, prestar fede a queste mie parole, poichè non ho per questa legge alcuna tenerezza paterna), tutti gli inconvenienti che si trovano nella presente legge, si riprodurrebbero, forse con minore intensità, ma si riprodurrebbero tutti anche nel sistema delle categorie; quindi non tralasci di scegliere fra un sistema perfetto ed un imperfetto, ma bensì di scegliere fra due sistemi le cui imperfezioni non possono essere che ad un grado diverso.

Ora io stimo che nelle circostanze in cui versiamo, sia rispetto all'interno, sia riguardo al credito all'estero, sarebbe un male assai maggiore il vedere che questa legge fosse respinta, o rimandata ad epoca indeterminata, che non il subire un sistema anche un poco imperfetto.

Io terminerò con dire, che a molti degli inconvenienti i quali da questa legge possono derivare, si può in pratica rimediare. Io opino che, se la presente legge viene applicata per parte del Governo con una certa giustizia, con una certa intelligenza, non con soverchia indulgenza, ma con discernimento, opino, dico, che in pratica la massima parte degl'inconvenienti spariranno.

Per quanto sta in me, io mi fo debito di dichiarare al Senato, che apporterò somma cura onde nella pratica non si riproducano quei temuti inconvenienti, e non dubito che alla promessa che faccio sottoscriverebbero tutti coloro che sono o saranno chiamati a surrogarmi in questo posto.

In ogni modo io credo che sia pregio dell'opera il provare il presente sistema; quando poi la pratica ci dimostrasse che gl'inconvenienti indicati sieno tali da portare un vero incaglio nelle operazioni commerciali, e siano di un peso troppo grave al commercio, allora si potrà passare al sistema delle categorie, con questo vantaggio, che l'esperienza ci permetterà di stabilire le varie categorie sopra basi molto più certe di quello che potremmo farlo in ora.

Se adesso si dovesse formulare un progetto fondato sopra il sistema delle categorie, io dico in verità che si farebbe un lavoro molto imperfetto, perchè mancano assolutamente i dati statistici per fare un lavoro fondato sulla giustizia e sullo stato reale delle cose. Nell'adottare quindi questa legge noi

abbiamo un beneficio certo; abbiamo il pericolo di qualche inconveniente maggiore di quello che presenta il sistema preferito dall'onorevole preopinante, ma abbiamo poi sempre libera la via per riparare quest'errore, e di tornare al sistema che egli preferisce, quando si verificassero gl'inconvenienti che egli ha indicati.

Quindi io penso che per i motivi avanti esposti abbia il Senato ad adottare questa legge, la quale sarà il compimento dell'edificio finanziario innalzato in questa Sessione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Messieurs, quoique membre de votre Commission des finances, je n'ai pu, pour une cause indépendante de ma volonté, prendre part à l'examen du projet de loi qui est en ce moment soumis à vos délibérations; mais je l'ai étudié, j'ai suivi très-attentivement la discussion qui a eu lieu, j'ai écouté surtout les doctes réflexions faites par l'honorable ministre des finances; et cependant je suis resté convaincu que le Sénat ne peut accueillir cette loi sans abandonner les principes si souvent proclamés dans cette enceinte, sans mettre de côté les prescriptions de notre loi fondamentale, sans jeter un certain mécontentement dans le pays, choses qu'il est possible d'éviter sans toutefois renoncer au but que le Gouvernement veut atteindre.

Messieurs, le projet de loi actuellement en discussion n'est, à mes yeux, qu'un acheminement vers l'*income tax*, c'est-à-dire vers ce mode de contribution basée sur l'arbitraire que la France n'a jamais voulu admettre et que l'Angleterre demande instamment que l'on fasse cesser. Malgré les savantes raisons que vient d'émettre monsieur le ministre des finances, je persiste à croire que, dans ce même projet de loi, l'on voit clairement apparaître le principe sur lequel repose l'impôt progressif, principe qui se développe ensuite plus grandement dans la loi sur le personnel mobilier récemment présentée à la Chambre élective: c'est une chose contraire au Statut, car le Statut exige que les contributions soient proportionnelles. Messieurs, si nous adoptons un tel principe, ce serait faire un premier pas dans une mauvaise route qu'il nous faudrait ensuite forcément parcourir. La presse périodique est presque d'accord pour signaler les nombreux inconvenients que présente le projet de loi que nous discutons; la Chambre de commerce de Gènes, la municipalité de cette ville et les négociants les plus recommandables du pays nous disent que ce projet de loi est vexatoire, qu'il repose sur un mauvais principe, qu'il froisse puissamment les intérêts bien entendus des familles. La majorité de votre Commission trouve que cette loi est très-imparfaite, qu'elle présente de nombreux inconvenients, mais elle vous engage à la voter afin de restaurer nos finances, comme s'il n'était pas plus dangereux d'adopter une mauvaise loi, reconnue telle par tous les hommes compétents, que de retarder de quelques mois le moment d'opérer les recettes qu'elle procurera au trésor public. Quant à moi, je déclare hautement et sans la moindre hésitation que je partage l'avis contraire, et que je me rallie à l'opinion de la minorité de votre Commission. Je demande, avec elle, que ce fâcheux projet de loi soit repoussé comme pouvant faire naître de sérieux embarras dans la classe laborieuse et si intéressante de ceux qui s'occupent de commerce et d'industrie.

Des études plus mûres de la part du Ministère, pendant la prorogation des Chambres, doteront, j'en suis certain, le pays d'une loi moins imparfaite et plus conforme aux vœux qui ont été exprimés par notre commerce; car, remarquez-le bien, le commerce a reconnu la justice de cette taxe, il entend fournir sa quote-part pour subvenir aux pressants besoins de l'Etat, mais il désire, avec moi, que la loi soit rédigée selon

le Statut, qu'elle n'autorise point l'arbitraire et ne donne point à des tiers, souvent intéressés, la faculté de pénétrer dans le sanctuaire du secret des familles, faculté que le commerce ne pourrait tolérer sans compromettre son avenir et sans nuire à ses plus chers intérêts.

Messieurs, je ferai encore une petite réflexion relativement à certaines paroles prononcées par monsieur le ministre des finances. Monsieur le ministre nous a dit que les négociants, que le commerce de Gênes, quoiqu'ils soient représentés dans la Chambre des députés, se sont abstenus de combattre, par le moyen de leurs députés, le projet de loi en discussion. C'est vrai; mais je ferai observer au Sénat que le commerce n'avait pas encore pris l'alarme, par ce motif que tout le monde pensait que monsieur le ministre des finances, avec son éloquence ordinaire, aurait sauvé du naufrage le projet du Gouvernement.

SCLOPIS. Comincerò dal ringraziare il signor ministro delle finanze della buona accoglienza che ha voluto fare alle mie osservazioni, e mi rallegro di averlo quasi per alleato; poichè mi pare che anche nelle sue conclusioni egli abbia lasciato luogo a credere che, se fossimo a caso vergine, egli sarebbe piuttosto dal lato mio, che non dal lato del progetto di legge che cade in discussione.

Lo ringrazierò inoltre di avere così lucidamente esposto il sistema della tassa sulle professioni e sul commercio quale si trova così in Francia come in Lombardia; pochi cenni da me adottati ieri sicuramente non avrebbero potuto illuminare il Senato, quanto lo farà l'esposizione del signor ministro, ed anche in questa parte io quasi sarei tentato di chiamarlo mio alleato; tuttavia, siccome fortuna vuole che noi dobbiamo combattere (in battaglia ineguale, poichè non mi metterò a paro di lui nella lotta), per obbedire a ciò che ieri chiamava la mia propria convinzione, fortificata anche dalle circostanze recenti, io mi permetterò di seguirlo nella sua via, e di sottoporre al Senato alcune considerazioni in proposito.

Primeramente il signor ministro parve non tanto commosso quanto io lo era dal rumore destatosi nel commercio.

Questo è un affare di sensibilità; gli uni si commovono più facilmente, gli altri meno. Io, per altro, vedendo tanto concorso di opinioni, ed opinioni autorevoli, non potei a meno fin da principio di sostare nel mio giudizio.

Quando si tratta di commercio, mi pare che si debba anche, come ieri diceva, deferire al giudizio dei commercianti, poichè il criterio del commercio si fa dai commercianti.

Il commercio vive di credito, e il credito si fa il commercio.

Ieri io accennava una petizione del commercio di Torino, e le parole (alcune non furono lette) colle quali il commercio assale questa legge, non sono certo nè miti, nè tranquillanti. Essa viene chiamata anticommerciale, immorale, vessatoria, ingiusta, ineseguibile, incagliante gli ordinamenti riguardanti il commercio; e notare bene che queste parole provengono dal commercio di Torino, da quel commercio che il signor ministro delle finanze ci rappresentava così disposto a dar buona prova di sé all'epoca dell'imprestito forzato; da quel commercio che sopra tante centinaia di negozianti ebbe un voto (da quel che mi pare abbia indicato il signor ministro) che facesse qualche seria difficoltà. Dunque questo è prova che il temperamento morale del commercio piemontese e torinese in particolare è sicuramente molto affetto al Governo, e che quando esce in queste qualificazioni, ha qualche motivo di credere che ci sia veramente un grande rimprovero da fare alla legge.

Il signor ministro si avvalorò del silenzio che in un altro

Recinto serbarono i deputati di Genova sul merito della legge. Io non mi permetterò di soffermarmi (in una materia soprattutto in cui è facile lo scivolare), ma osserverò solamente che forse le considerazioni che mise avanti l'onorevole senatore Bava, ed il fatto della tarda convocazione del Consiglio municipale di Genova, giustificano in qualche parte il silenzio di questa rappresentanza.

Il signor ministro delle finanze per appoggiare il sistema del progetto critica i due sistemi che io opponeva nella tornata di ieri. Egli crede che la legge francese violi la giustizia e l'equità, e fa un appello al sentimento di giustizia e di equità che deve primeggiare in quella classe cui io ebbi ed ho ancora l'onore di appartenere.

Io credo che in questa parte l'equità precisamente ci sia, ma non è ancora il caso di discuterla, e passo perciò all'altra critica fatta alla legge lombarda, che stabilisce pure le categorie. Il signor ministro delle finanze la colloca in che la tassa è moderatissima.

Io pregherò il Senato di ricordare che ieri riconosceva che non potevamo adottare una tassa troppo modica, che si doveva risalire ad un maximum molto elevato, e fors'anche oltre la somma di lire 1500.

Ma siccome il signor ministro delle finanze crede che il sistema delle categorie in sostanza abbia poi alcun che di migliore, che non il sistema adottato nel progetto, io farò osservare che applicando a questo sistema delle categorie il correttivo, che sarei dispostissimo ad adottare, di una elevazione di tassa, si potrebbe avere il bene senza incorrere nel male.

Due osservazioni io faceva contro il progetto di legge:

L'una era, che mi pareva racchiudere un germe di progressività; l'altra era, che rinnovava gli inconvenienti dell'income tax.

Quanto alla progressività il signor ministro ci ha fatto osservare che non si può dire che s'incontri nel progetto salvochè, per così dire, sulla superficie, sebbene per altro non si possa egualmente dire che la proposta scala ascendente sia una scala proporzionale.

Io non entrerò in ragioni di calcolo, ma confesserò che quando c'è una scala ascendente, la quale non si fonda sopra proporzioni regolari, io ci vedo una progressività. Ma il signor ministro in questa sua dimostrazione forse mi ha fornito qualche argomento all'appoggio della mia opinione.

Egli ci ha detto che nel commercio la valutazione doveva procedere non colle minute specialità, ma con quella esattezza che si potrebbe desiderare in altre materie, ma che conveniva procedere per masse, ed andare così seguendo quella certa oscillazione, varietà, diversa misura degli inventari de' negozianti. Ora questo è appunto quello che noi fermiamo nel progetto di legge; questo appunto è quello che ci fa credere che una misura su queste basi possa offrire molta disparità.

Ma la difficoltà, secondo la mia opinione, non istà in ciò; sta nella diversità dello stabilimento dell'assetto dell'imposta. Il progetto che cosa vuole? Esso vuole che si istituisca una specie di processo individuale di ciascun negoziante, il quale partendo da un triennio debba dimostrarsi avere o non avere una certa quantità di beni, una certa quantità di proventi.

Ecco in che sta, secondo me, il vizio radicale di questo progetto; si è in questa, direi, personalità o speciale individualità, in questa specie di duello fra l'individuo tassato ed il Governo tassante.

Invece il sistema delle categorie esclude in parte questo inconveniente; le categorie mi rappresentano come una serie

di stalli in cui vanno ad adagiarsi quei tali che sono di media, più stretta o più larga corporatura. (*Si ride*)

Sicuramente non si può avere una assoluta esattezza, ed è anche questo, non dirò un vizio, ma una necessità del sistema di questa legge. Convien necessariamente, se vogliamo da un lato rispettare il credito dei commercianti, se vogliamo far quella parte che esige quell'incertezza degli inventari a cui alludeva il signor ministro, conviene, dico, che ci contenteremo di approssimazioni; ma accontentandoci di approssimazioni, conviene che ci allontaniamo il più che sia possibile da tutto ciò che abbia una specialità inquisitoria di tempo, di cosa, di persona.

È certo che quando si fa una legge d'imposta i più tentano schermirsene; è certo che molti mettono avanti delle eccezioni, ed in queste eccezioni sia pur libero al commerciante che lo desidera di metterne avanti.

Ma nel sistema delle categorie questa necessità non si incontrerà sicuramente in tanta quantità quanto s'incontra nel progetto attuale, perchè, lo ripeto, il progetto attuale è una operazione individuale. Nelle categorie l'individuo entra, ma, una volta entrato, vi si adagia o per ragione che voglia apparire di più o anche per tolleranza che sia tenuto da meno, ma il Governo non vessa l'individuo.

Ed è appunto questa vessazione individuale inerente al progetto di legge che è causa di tante lagnanze del commercio; egli è questa specie di personalità che tanto offende.

Io credo che qualora il Ministero volesse accondiscendere al sistema delle categorie, non volenterosissimo, ma pure per deferenza ai principii già adottati, il commercio vi si assoggetterebbe, ed invoco di nuovo la testimonianza di ciò che avvenne all'epoca dell'imprestito forzato, dove si fecero delle categorie dalla Camera di commercio, ed ove concorrevano tranquillamente i negozianti a pagare, rendendo così il tesoro rifornito.

Il signor ministro delle finanze entra in alcuni particolari sull'*income tax*. Egli mi fa avvertito che io non cada nell'errore di accomunare i rimproveri che accompagnava l'*income tax* al caso dell'imposta sulle rendite speciali. Io seguirò volentieri la dottrina del signor ministro e dirò che le rendite speciali sono quelle che formano le basi delle imposte, perchè, fuori l'imposta sul capitale che si detrae, tutte le imposte cadono sulla rendita. Ma questo inconveniente dell'imposta unica sulla rendita è appunto quello che si verifica nel caso nostro, poichè io non saprei dire il numero, ma credo che più della metà dei commercianti, hanno quasi l'intera loro fortuna nel commercio.

Dunque, esaminando l'individualità di queste persone e calcolandone le riserve e indagandone i mezzi, si fa precisamente l'applicazione dell'imposta unica sulla rendita; perchè capitali dei commercianti formano la totalità della loro fortuna. Con molta dottrina, e più assai che io non ne abbia certamente, il signor ministro delle finanze quasi patrocinava la causa dell'*income tax*, o almeno mi pare che affatto non le si sia mostrato avverso, perchè gli basterebbe che tanto durasse la legge che si discute quanto durerà ancora in Inghilterra l'*income tax*.

Ma io mi attengo a ciò che si pubblica nell'Inghilterra, io risaigo ad un'epoca lontana da noi più di 70 anni, se non mi sbaglio, io risaigo ai famosi dibattimenti coi quali fu introdotta l'*income tax*.

Io ricordo ciò che l'illustre Carlo Fox diceva in quell'occasione appunto, contro questa maniera di rendita e il formidabile argomento che adduceva ponendo a confronto un capitale determinato ma in attività d'industria, e un uguale

capitale lasciato inoperoso e produttore unicamente l'interesse legale.

Da quell'epoca in poi molte furono le abolizioni o le ristaurazioni dell'*income tax* e tuttavia neppure adesso l'*income tax* si riconosce come un'imposta che abbia la sanzione della ragione presso quel popolo, tanto che in un recente opuscolo pubblicato da un dotto geometra, il signor Carlo Babbage, sulla materia precisamente dell'imposta sulla proprietà, egli dice che l'*income tax*, astrattamente considerata, è ottima, ma perchè non produca gravissimi inconvenienti, converrebbe che quelli da cui si applica fossero angeli, e quelli cui si applica fossero anche d'angelica natura, perchè dovrebbe esistere dai due lati il merito della miglior fede, della più esplicita fiducia.

Pertanto, o signori, io non so se sarà conforme all'opinione vostra, che per via di esperimenti noi cominciamo a fare una legge, la quale ha in sé tanto germe d'imperfezione, che dal proponente stesso si dice che, mettendola a confronto cogli altri sistemi, sicuramente comprende il peggiore. Io non farò il rapporto tra l'ottimo e l'imperfetto, e l'imperfetto e il cattivo, come mi esposeva il signor ministro delle finanze; io farò il rapporto tra il più o meno imperfetto; e quando trovo che questa legge, a confessione del signor ministro delle finanze stesso, include maggiori inconvenienti che non l'altro sistema da me citato ad esempio, io penso che tra imperfetto e imperfetto, val meglio scegliere, come dicono i Toscani, il meno peggio.

Nè mi accosterei all'idea di fare una esperienza, perchè mi pare che esperimenti fatti del peggio che si conosce, sopra una parte così essenziale della popolazione, qual è quella del commercio, abbiano in sé de'gravissimi inconvenienti. Il commercio avrebbe ragione di lagnarsi, quando ad esso si dice che frattanto si accomodi al peggio, che poi quando si vedrà che questo sistema è intollerabile, allora si verrà ad un sistema che già fin d'ora si riconosce per più conveniente, Dunque dall'ammissione stessa che l'onorevolissimo signor ministro ha messo in campo, mi pare che non si possa essere grandemente teneri di questo progetto, e che la ragione di sostenerlo non sia che nella condizione di opportunità.

Questa condizione di opportunità, o signori, è il motivo sul quale ieri pare che dicessi che nel mio divisamento non si tratterebbe di arrestare nemmeno il corso della legge, e tanto meno si vorrebbe impedirne l'effetto nell'anno venturo.

Questo progetto di legge deve avere esecuzione al 1° gennaio 1852; si dice che ci vogliono mesi per preparare gli elementi; se noi suspendessimo la votazione di questa legge, cercassimo di riformarla nei suoi accessori, ciò ci porterebbe verso il finire dell'anno. Ma anche verso il fine dell'anno, io dico, e verso il principio dell'anno venturo i tre poteri potranno approvare questa legge, e produrrà gli stessi suoi effetti.

Abbiamo avuto un esempio quest'anno di una legge, che volata nel corso dell'anno produce per altro pieno effetto per tutto l'esercizio dell'annata, la legge sui fabbricati. Lo stesso si faccia per la legge della tassa sui commercianti: si abbandoni quel sistema di specialità che è così odioso, quel sistema d'investigazione che solleva tanti clamori; si venga francamente a stabilire delle categorie come si usa in molti altri paesi, ed il commercio entrerà e soddisferà al debito suo, e lo Stato non perderà un obolo, non perderà altro che il rammarico di avere evitato gravi e, sino ad un certo punto, fondate reclamazioni.

Siccome non vedo che ci sia pericolo, e che d'altronde entro perfettamente nel principio della legge, siccome per

contro vedrei gravissimo pericolo nell'adottare fin d'ora questo sistema, e soprattutto nel vedere che il Senato si scordasse in una circostanza così essenziale dei suoi principi, dimanderò licenza di rimanermi nella mia opinione, e di sottoporvi un ordine del giorno. Frattanto, o signori, ho perorato la causa del commercio; resta a voi a decidere se la causa del commercio sia pur la causa della nazione.

DE FORNARI. Domando la parola.

SCLOPIS. Sull'ordine del giorno, quando sia appoggiato, darò gli opportuni svolgimenti e sviluppi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis è il seguente:

« Il Senato, ammettendo in massima che i commercianti, gli industriali e gli esercenti professioni liberali debbano essere gravati d'imposta in relazione al commercio, all'industria ed alle professioni liberali rispettivamente da essi esercitate, manda alla Commissione di finanze di prendere in novello esame il progetto di legge di che si tratta, principalmente all'oggetto di rendere il medesimo proporzionale in rapporto al sistema delle categorie, anziché a quello enunciato negli articoli 4 e 5 del progetto attuale, e passa all'ordine del giorno. »

Chi appoggia questo ordine del giorno voglia levarsi.
(È appoggiato.)

SCLOPIS. Quando quest'ordine del giorno verrà attaccato, farò le difese, ma per ora non occorre che dica di più di quello che già forse ho troppo abbondantemente detto.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Signori, io venni ieri al Senato coll'animo assai perplesso nella grave alternativa, o di avere a rigettare, e vedere forse respinta una legge di cui invocavano l'adozione per parte del Senato, con molti preoccupati esclusivamente dei bisogni dell'erario nazionale (che si esagerano, lo spero), e la Camera elettiva con la imponente sua iniziativa nella materia d'imposte, e quindi anche il Ministero, sebbene questi poco men che astretto a transigere sulle prime sue ispirazioni, e quindi ancora la Commissione del Senato, sebbene non unanime, e del progetto generalmente mal soddisfatta; ovvero di vederla adottata quasi senza maturità di disamina, questa legge che tutti, di ogni opinione, reputano e dichiarano imperfetta, e solo, se meglio maturata, suscettiva di molte o almen di poche, ma importanti.

Un buon pensiero mi soccorreva, e mi era deliberato a proporre una sospensione, il rinvio della discussione alla rientrata del Parlamento dopo la imminente proroga, sia che questa si risolvesse in una proroga della Sessione in corso, ovvero nella chiusura di essa; insomma una questione pregiudiziale temporanea, motivata sulla intempestività, la impossibilità di matura disamina, e le inconvenienze quindi derivanti, e con a fronte di tante rimostranze, dall'angustia ormai di tempo, dall'assenza di molti, dalla stanchezza e preoccupazione dei presenti: con quest'avvertenza ancora, onorevoli colleghi, che queste proposizioni di leggi essendo ora rimandate direttamente ed esclusivamente alla Commissione permanente, ne avviene che la gran maggioranza del Senato di queste non ha pur deliberato il tenore, come per le altre proposizioni, negli uffizi, eleggendo il commissario rispettivo, e premunendolo coi vari rilievi e risultamenti di una preliminare discussione.

Se non che, nella mia perplessità, ebbi, arrivando, fortuna di trovare animato dalle stesse mie convinzioni un egregio collega, il qual siede nello stesso mio banco, e fu cortese a comunicarmi altro suo analogo divisamento, al quale non

esitai a deferire: perciocchè, piacemi dichiararlo, più assai nei suoi concetti ho fede che nei miei e bramo il sostegno della sua potente parola. E lasciate anzi, o signori, che, per esilarare un istante la severità del soggetto, manifesti e spieghi tal mia deferenza ed ammirazione per tal mio vicino collega, ricordandovi, ed applicandomi quella sì fina satira sì leggiadramente lanciata dal più spiritoso e massimo forse dei poeti francesi, in quei due versi che ora appunto mi tornarono in mente, del confronto pure, ad ogni modo trovandomi onorato:

Puis, devers Naples, au rivage fertile
Où Sannazar est trop près de Virgile.

Egli è così che mi trovo a questo punto indotto ad appoggiare con ogni mia forza la mozione sospensiva dell'onorevole collega conte Sclopis, e sebben tanto e così bene egli abbia detto a sostegno di tal sua mozione, mi fo animo, tanta è la convinzione mia, e l'abbondanza dei motivi che me la ispirano, ad aggiungere alcunchè alle considerazioni sue.

Perchè da altro collega amico, al quale compete molta ingerenza nella attuale discussione, molta influenza anzi nell'esito di essa, mi è stato fatto cenno della stretta connessione che vi ha con la controversia a più riprese provocata, ma non sussistente davvero, circa a competenze eccezionali, e che si eleverebbero a prerogative costituzionali in materia finanziaria d'imposta; per questo, dico, mi è d'uopo premettere poche, ma, credo, nella presente occorrenza, decisive parole, onde scartare ogni obbiezione, ogni allusione anche, ed ogni esitazione, dunque, a tale riguardo.

Dapprima non esistendo davvero introdotta tale contestazione, se fosse anche, comunque, oggi promossa, o facesse senso a taluno dei colleghi, dico che non dovrebbe incidentalmente pregiudicarvisi, dubitando, come dicesi, della propria giurisdizione, delle alte comuni ingerenze e prerogative, della propria dignità, quali letteralmente sono espresse nello Statuto.

Soggiungo poi che, se occorrenza vi ha, nella quale da simile causa di esitazione il Senato abbia dovere, non che ragioni, di prescindere ad ogni modo, ella è questa, allorchè una proposizione di legge gli vien tramandata di importanza così massima ad ogni riguardo, complessa nella materia che ne forma soggetto, evidentemente ingredienti di vari più gravi interessi dello Stato, e tuttavia per la novità, per le contrastate e contrastabili maniere di sua applicazione, oscura nelle sue conseguenze, e difficile nelle concomitanze di tale applicazione. Perciocchè, signori, sebbene il soggetto proprio della legge è quello della imposta, di sussidi all'erario nazionale, ben altri interessi, non finanziari solo, ed investigazioni di tutt'altra natura, e non men grave e generale influenza nelle condizioni e nello avvenire del paese, vi si promiscuano, e ne sono compromessi, se non pregiudicati.

Omettendo minori avvertenze, anco il solo stabilimento delle patenti necessarie allo esercizio d'arti e mestieri implica impedimenti organizzati alla libertà degli individui nell'impiego del tempo, e della capacità, in uno o in altro modo alternato o cumulado, utile a sè, agli altri, e basta che innocuo. Costeste disposizioni in apparenza solo finanziarie, implicano serie indagini e deliberazioni e providenze; preludiano alla risurrezione delle corporazioni, e frattanto ad ogni modo riecitano, con tutti i loro inconvenienti, lo spirito di corpo, le rivalità, tanto più messe in presenza, a confronto, nella distribuzione dei sacrifici della imposta.

Potrei inoltrarmi nelle altre anco più gravi ed influenti considerazioni di alta politica, e governativa prudenza, che

colla emanazione di una tal legge, così aggressiva, direi, inusitatamente, di tante classi, a confronto di contribuenti, raccomandando, impongono ogni maturità, ogni riguardo al Senato, come agli altri poteri coordinati, ed ai consiglieri della Corona.

Signori, noi siamo lungi dal proporre di prescindere da questa imposta, dalla agglomerazione anche di questa serie di imposte; anzi ne riconosciamo e proclamiamo la giustizia, la costituzionalità. Vi chiediam agio, bensì, di più matura disamina; diversi sistemi si presentano, non peranche ben conosciuti, e tanto men sperimentati fra noi; soggetto di animata controversia, e di varie transazioni, non meno fatte per eccitar dubbio e diffidenza. Dovrem noi così fare abnegazione dei nostri dubbi, preconcelte nostre convinzioni? E votare di confidenza così gravi novità?

Se si trattasse di imposta immediatamente attuabile, per sovvenire ad attuali bisogni urgenti, sarebbe giustificata l'insistenza, l'impulsione a tanta precipitazione; ma questa è opera che abbisogna di essere preparata, e, qualunque sia la definitiva maniera di applicazione della imposta, necessita dar opera a raccogliere elementi, a disporre mezzi di esequimento; nuovi studi possono essere maturati nell'intervallo, fino alla ripresa de' lavori parlamentari. Allora le convinzioni saranno meglio chiarite, e forse le deliberazioni agevolmente e prestamente concordate.

Si è espresso il sospetto che le opposizioni e rimostranze che incontransi segnatamente dall'ordine dei commercianti siano pretesti e premeditazioni tendenti a differire ed evadere quindi dalla imposta; si è persino tratto a disfavore il ritardo delle rimostranze così molteplici, così unanimi, così insistenti, ora pervenuto da Genova principalmente, centro maggiore del nostro commercio. Non posso trasandare di respingere immeritati sospetti, allorchè anzi abbondano le proteste di voler riconoscere la giustizia della distribuzione ed estensione delle imposte. La discussione su questa legge anche nella Camera elettiva è recentissima; il progetto è stato grandemente variato, pendevano incerte le aspettative; tempo richiedesi a determinare, ad associare e concordare i ricorsi, non è meraviglia, che giungano, pur troppo, a cosa decisa nell'altro Recinto iniziativa, e queste rimostranze, d'altronde ragionate e temperate, si trovino ora raccomandate all'ulteriore e più maturo esame del Senato.

Nell'interesse appunto di preservare la discussione, le deliberazioni da maggiori ritardi, vogliate, o colleghi, prestare ancora attenzione al riflesso che vi sottopongo. Le opinioni si manifestano assai discordi; è fra le cose possibili che ne risulti la reiezione della legge; allora, sia che la sospensione dei lavori parlamentari si limiti ad una semplice proroga, sia che la Sessione attuale si dichiari chiusa, non potrebbe riprendersi se non *ex integro*, come proposta nuova. Il temperamento, invece, puramente sospensivo che vi propone la mozione dell'onorevole Sclopis, e a cui mi associo, mantiene, secondo i precedenti pratici del Senato, nell'uno come nell'altro caso, la facoltà di riprendere la discussione dal punto in cui cessava, ed essere può persino che alla ripresa dei lavori, matura l'incontro, o l'adesione all'attuale proposta, o una facile conciliazione in altri termini.

Per ultimo, mi permetto di aprirvi il mio pensiero intorno al carattere di quest'imposta, di questa agglomerazione d'imposte, che ormai non si disconosce, non si dissimula riuscire, se non fu con intenzione destinata ad un parziale esperimento della imposta sulla rendita. E tale io mi compiaccio a riguardarla. Tutti convengono che questa maniera d'imposte sarebbe la perfezione della legislazione nelle imposte, a condi-

zione che attuabile fosse senza gli eccessi di arbitrio ed abuso; e l'opinione più comune è che abbiasi a relegare nella sfera delle utopie.

Tuttavia non mancano esempi di esperimenti prolungati che tendono a divenire un sistema definitivo, e poco a poco perfezionabile. Tale è la mia speranza; io credo che, se nella Inghilterra non ottiene che un incompleto e precario successo, e se anche la si vedesse ivi cessare, non dovrebbesi disperarne.

Nell'Inghilterra tutto è immenso, e in proporzione crescono immensamente le difficoltà, le complicazioni. Io mi persuado, io spero, che in un paese circoscritto e ordinato come è il nostro, l'introduzione, il perfezionamento di un sistema uniforme, e pressochè generalizzato di imposta diretta sulla rendita, possa verificarsi e mantenersi. Ad ogni modo, se questo intendesi destinato ad uno esperimento, bisogna che sia profondamente meditato, ed altresì non urtisi, in una prima attuazione, contro le prevenzioni dell'opinione, tanto più contro plausibili obiezioni e rimostranze; che diasi, anzi, alle masse dei contribuenti ogni possibile soddisfazione e garanzia di distributiva giustizia. Tali non mi sembrano i caratteri del progetto di legge che ci è tramandato; tutti lo confessano imperfetto; è il prodotto di transazioni e mezze convinzioni: sarebbe accolto senza studio, per confidenza, con una precipitazione a titolo di urgenza non giustificata; ad ogni articolo, quasi, insorge un soggetto di discussione, e molti implicano gravi e potenti obiezioni. Il sistema delle classificazioni in categorie ove ciascuno trovi, o spontanee, o manudotte, la sua fede si presenta come una speranza di migliore successo. Io non intenderei votare la reiezione, ove non mi si forzi la mano all'adozione pura e semplice e così affrettata; appoggio, adunque, con ogni mia forza la mozione sospensiva dell'onorevole collega e vicino conte Sclopis.

BALBI-PIOVERA. Signori, non avendo le risorse di eloquenza degli oratori che mi hanno preceduto, cercherò di essere breve più che sia possibile, perocchè tengo per fermo che le idee quando sono giuste, non hanno bisogno di molte frasi per essere spiegate. Signori, noi siamo in faccia ad un *deficit* delle finanze: onde compensare a questa mancanza ci vogliono milioni; alle tante spese ed alla tenuità dell'introito abbiamo ancora aggiunta la diminuzione (che del resto è giustissima) della tariffa doganale, e la diminuzione quindi della rendita delle dogane medesime. Si tratta di rimediare a questa mancanza, e per questo il signor ministro ha proposto al Parlamento la legge che discutiamo.

In poche parole, il ministro ha fatto subentrare per una parte l'imposta diretta e personale sul commercio, sulle arti liberali e sulle professioni, all'imposta che pagava indirettamente il commercio sulle derrate, e sulle merci che entravano dall'estero. (*Sensazione*)

Io credo sia questo il sistema del ministro. Si tratta di cercare quale sarà il mezzo di tassa più permanente, più esatto e meno odioso, che colpir possa le diverse classi che ora sono esenti, e che secondo la ragione e la giustizia devono contribuire nei carichi dello Stato.

Non vi è in nessuna delle petizioni e delle lettere che ho potuto ricevere da Genova, e Genova è il maggior centro di commercio, e dove per conseguenza questa legge ha interessi maggiori, non vi è, dico, una sola che abbia negata la giustizia e la necessità d'imporre una tassa sopra le professioni. La sola difficoltà è nel modo, nelle disposizioni della legge.

Abbiamo sentito e l'onorevole ministro delle finanze, e l'onorevole senatore Sclopis spiegarci le differenze che esistono tra i due sistemi: il sistema, cioè, delle categorie e

quello inglese stabilito sull'*income tax*. Non ripeterò queste differenze, perchè sarebbe annoiare il Senato, ma mi pare che il progetto che abbiamo sott'occhio è l'unione informale di questi due sistemi, senza presentare nessuno dei vantaggi delle due tasse. La tassa sulle patenti in Francia è una tassa permanente normale, simile a quella che colpisce i fondi stabili; non è temporanea, ma è perpetua: l'*income tax* invece è una tassa provvisoria, dettata dalla necessità dei tempi, e che non ha il carattere che di tassa provvisoria.

Avrei compreso l'idea della tassa sulle patenti come tassa regolare e annuale, e di una tassa provvisoria temporaria sopra la rendita, e in questo senso, che il commercio stesso che viene ad essere colpito, avrebbe avuto forse meno difficoltà, per la speranza e la certezza che non sarebbe che provvisoria.

Le osservazioni che forse mi si faranno sarebbero sopra la difficoltà di stabilire questa seconda tassa: io dividerei le due tasse, quella permanente, come diceva, e quell'altra, che potrebbe essere provvisoria per dare il tempo a regolarizzare le finanze alla catastazione, ed a stabilire tutti quegli altri progetti, che sono sicuro il ministro delle finanze ha in pronto, o almeno studia per equiparare le contribuzioni a tutti indistintamente i cittadini dello Stato, e delle diverse provincie che sono differentemente imposte; ma l'erario avrebbe bisogno di una pronta tassa come è quella che ci vorrebbe presentare.

Sotto il nome di tassa di rendita, io darei il tempo a queste operazioni, che sono operazioni lunghissime (come diceva il signor ministro in altra tornata, che non si potrebbe fare tali operazioni in un momento), intanto la necessità essendo urgente, vorrei provvedere immediatamente, dividendo la tassa delle patenti da quella sulla rendita, dando alla prima il carattere di essere perpetua, e la seconda provvisoria fintanto che siano state date le disposizioni necessarie per la regolarizzazione della tassa finanziaria.

Porto avviso che sarebbe stato migliore consiglio che questa seconda tassa, che l'*income tax* inglese, in una parola, messa sul commercio e sulle arti liberali avrebbe, malgrado delle difficoltà, e che i contribuenti fossero poco propensi a pagare, avrebbe, dico, aiutato di molto le nostre finanze.

Alle obiezioni per l'attuazione io non ho che a rispondere un'unica cosa.

Tutte le volte che il Governo ha avuto bisogno del patriottismo della popolazione, questa non si è mai rifiutata; ne abbiamo una prova negli imprestiti forzosi, negli imprestiti volontari, ed il Ministero ne ha avuto ultimamente ancora un'altra prova allorchè, domandando 18, gli furono offerti 33 milioni.

Facendo appello al patriottismo del commercio e dei cittadini, sono sicuro (accertando i medesimi che questa legge non avrà proseguimento) che il Governo troverebbe i fondi necessari. Se si combatte questa legge, si combatte unicamente per la fiscalità, poichè bisognerebbe avere ben poca cognizione delle cose di commercio e del credito per non sapere che il segreto è l'anima di qualunque operazione commerciale o bancaria. Non vi sono banchieri, lo dico altamente, in Europa, non dirò nel nostro paese, che abbiano i capitali che fanno muovere: e certamente molti negozianti, se avessero i capitali che rappresentano e che fanno muovere nel commercio, non farebbero il negoziante, non passerebbero il loro tempo nelle operazioni di cambio, che credo siano le più noiose di tutte. Il commercio è dunque un capitale fittizio sul credito, la fiducia, l'onestà. Volete voi indagare, tassare

questa riputazione, quest'onore dei negozianti? A me non sembra che sia possibile.

Altre osservazioni offre la legge.

Una tassa sulla rendita! Ma nel commercio la rendita è nulla; tutto il movimento del commercio è per capitali; il capitale è quello che aumenta il patrimonio del commerciante. La rendita è niente, non esiste; è sempre per mezzo del capitale che il capitale si aumenta. Il capitale è sempre esposto, e l'aumento deve essere in proporzione del rischio o del consumo del capitale medesimo.

Per trovare poi queste tangenti, sulle quali si vogliono fissare queste tasse, come si farà? Si terrà conto del prodotto? Si sa che in commercio si guadagna e si perde, ed è il bilancio al fine dell'anno che dà il risultato fra la perdita ed il guadagno; ma questo è incerto, sconosciuto, è una specie di giuoco. Volete tassare questo risultato? Io credo che, se si avesse quest'intendimento, tutti i negozianti preferiranno pagare qualsiasi tassa piuttosto che di mostrare i libri e dovere dire i segreti delle loro operazioni.

Un'altra difficoltà io trovo ancora in questa legge, ed è la composizione delle Commissioni.

Di chi saranno queste composte? Di individui della medesima professione e di individui del Governo. Ora, gli individui dal Governo impiegati, naturalmente tasseranno, sono per natura fiscali, mentre quelli delle professioni non saranno molto propensi a risparmiare rivali e competitori.

Volete mettere in mano di un negoziante la facilità di conoscere le operazioni di un altro negoziante?

Io credo che questa legge è inattuabile per le opposizioni e lo sconcerto che ne nasceranno, e non la posso vedere stabilire senza gravissimi danni.

Ne potrei dare una prova, se mi permettono, col leggere la petizione della Camera di commercio di Genova, che è stata stampata e distribuita ai senatori, e mi pare un atto di riguardo verso questa di inserirla nella discussione; non sono che rappresentanze, non sono che fatti.

« Signori senatori; la Camera di commercio di Genova, interprete dei bisogni di questa piazza e dei reclami dell'opinione generale, mancherebbe al suo dovere, fallirebbe alla sua missione ove non venisse ad invocare dalla vostra saggezza un riparo alla legge delle patenti sul commercio e sull'industria, ch'è ora sottoposta alla vostra discussione.

« Questa legge, per lo studio della quale mancò forse il tempo alla Camera elettiva onde approfondirne gli inconvenienti, arrecò tale allarme e sì grave perturbazione in tutte le classi del ceto commerciale ed industriale che la Camera di commercio non può esimersi dal ricorrere alla vostra assennatezza.

« Che quest'allarme e perturbazione sieno pienamente giustificati apparisce evidente dal solo rapido esame di questo progetto di legge. Lasciando da parte le quotità dell'imposta tassa, troppo gravosa per certo, scordando per un momento come essa colpisca anche i più meschini guadagni, senza ammettere esenzioni neanco al più umile bottegaio; niuno avvi che non ravvisi quanto odiosa divenga una legge, che dà luogo alle fiscalità, ed agli arbitrii di Commissioni, in difesa dei quali si crede accordare un favore concedendo la facoltà d'esibire i propri bilanci.

« Ora chi sarà quel negoziante così poco geloso del suo credito e dello stato suo che non preferirà sottostare ad una tassa superiore forse ai suoi mezzi, piuttostochè svelare il segreto dei propri affari?

« Non meno odioso si ravvisa l'aggravare d'un aumento progressivo colui che presuntivamente sorpassi le lire 30,000

di lucro, perchè, oltre all'arbitraria presunzione, cui solo rimedio sarebbe l'esibizione dei propri libri, questo sistema non farebbe che generare incertezze.

« La Camera di commercio non intende qui discutere sulla massima controversa, se debbasi imporre il capitale, o la rendita. Interprete del desiderio di questi negozianti, essa esprime solo il voto, che qualunque sia il sistema prescelto, questo non possa dar luogo ad incerte, ad arbitrarie applicazioni.

« Il commercio d'una piazza marittima offre tali e tanti azzardi nelle sue speculazioni, che per nulla può paragonarsi a quello delle interne provincie. Qui dove le grandi speculazioni hanno vita succede soventissimo che tale negoziante lucrerà in un mese lire 80,000 e ne perderà 100,000 nel successivo. Abbiamo esempi di case che nei primi mesi del 1847 erano reputate avere lucrato parecchie centinaia di mila lire, e che al finire dello stesso anno erano cadute in fallimento.

« È ferma opinione della Camera che questa tassa, come venne votata dalla Camera elettiva, quando anco potesse (del che si dubita) trovare facile applicazione nelle interne provincie, non potrebbe però mai senza gravi difficoltà e perturbamenti attuarsi in una piazza marittima siccome la nostra.

« Il commercio di Genova non disconosce i bisogni dello Stato, nè si ricusa a concorrervi. Il commercio di Genova ha sempre dato prove di patriottismo e di disinteresse. Esso non negherà mai il suo concorso ai pubblici pesi; ed ove occasioni straordinarie esigessero ancora straordinari sacrifici, il commercio ligure saprà accettarli volentoso. Ma qui non si tratta di legge temporaria o straordinaria, trattasi di legge, per così dire, normale, legge che quale è proposta incontrerebbe ostacoli gravissimi nella sua attuazione.

« Giova pure considerare essere per lo Stato nostro affatto nuova un'imposta di questa natura; richiedersi quindi somma discretezza nelle quotizzazioni per renderla accettabile, maturo esame per equamente applicarla.

« La Camera di commercio di Genova opina che meglio del sistema seguito sarebbe stato preferibile, salvo modificazioni, quello proposto dal ministro di finanze nel progetto presentato alla Camera dei deputati il 3 febbraio prossimo passato, in cui si ravvisano minori difficoltà d'esecuzione.

« Signori senatori, l'opinione unanime del commercio ligure respinge il sistema seguito dalla legge ch'è proposta alla vostra approvazione. La voce di Genova, di questo centro del nazionale commercio, non può non essere ascoltata; e lo sarà certamente da voi che col negare ad essa legge la vostra sanzione darete tempo al Governo ed alla Camera elettiva di studiarne le modificazioni, che possano renderla meno gravosa, meno odiosa, più equa, e perciò più facilmente attuabile.

« Il commercio di Genova confida nel vostro onorando Consesso, ecc. »

A queste considerazioni, o signori, io ne aggiungerei un'altra ed è, che nella legge che vi è presentata vi ha un principio inquisitorio che io non credo sia confacente colle basi del principio costituzionale...

Voci. Oh! oh!

BALBI-PIOVERA. Tutti sanno che il sistema rappresentativo costituzionale ha per base il libero arbitrio nell'agire, la libertà individuale dei cittadini come le repubbliche hanno per base l'abnegazione dell'individuo innanzi alla cosa pubblica. Voi con questa legge ammettete un sindacato nel credito, nell'azione, nelle operazioni del com-

mercio o nel prodotto che il talento (altro capitale che si acquista) ha potuto procurare ai cittadini. È una indiretta azione che fate a quel diritto.

Questa obbiezione che a me sembra fortissima ha per iscopo di dimostrare il pericolo in cui si cade di allontanare dal nostro sistema di Governo molti individui i quali forse non hanno un'opinione politica molto ferma e stabilita da forti convinzioni.

Se non fossi certo dei bisogni dello Stato, bisogni che ho da principio accennati, se non fosse la profonda conoscenza che ho del Ministero e della Camera dei deputati, io crederei che con questa legge si è voluto fabbricare un'arma per distruggere nell'animo di alcuni il Governo rappresentativo...

Voci. Oh! oh!

BALBI-PIOVERA. ...per richiamare gli animi poco convinti ad altra forma di Governo.

Questa idea che ho maturata lungamente, mi sembra più forte di quanto non sembrava forse ad altri. Il disgusto delle popolazioni commerciali ed industriali potrà sicuramente raffreddare il loro amore pelle nostre istituzioni; in fatto di partiti quando non possono urlare di fronte si servono in tutto come arma per giungere ai loro fini.

Io non voglio approfondire quest'argomento, neppure un altro che mi sembra assai fondato, ed è che con la presente legge, senza badare, voi attaccate, voi emendate la legge elettorale; colla nuova imposta voi crescete di molto il numero degli elettori: per certo di questo non sarò io che farò un rimprovero; ma credo che tutto quello che tocca alla legge fondamentale dello Stato, deve essere considerato sotto rapporto speciale, e non per rapporto diverso indiretto, come sarebbe quello di questa legge, di una legge di finanza.

Dietro queste riflessioni, io credo che questo progetto debba essere rivisto, ristudiato con molta ponderatezza, e che debba essere rimandato alla Commissione. Epperò io mi unisco alla proposizione fatta dal mio onorevole amico conte Sclopis.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, io riputava di farvi cosa grata di non imprendere a parlare su questo progetto di legge sino al termine della discussione, e così a non rispondere ad ogni oratore, facendo risparmio di tempo divenuto ora più prezioso che mai, riserbandomi di riepilogarla al suo termine: ma mi trovo invitato ad esprimere l'opinione della Commissione, dacchè un ordine del giorno dell'onorevole senatore Sclopis viene proposto al Senato; e siccome non si era potuto in prevenzione deliberare sul medesimo, debbo necessariamente dire qual sia il pensiero della Commissione.

Non entrerà a spiegare ulteriormente i vantaggi che vi sono dall'adozione di questa legge, già messi in chiara luce dal Ministero, e solo mi restringerò a parlare dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno propone di rimandare alla Commissione la legge per nuovi studi; ma vi prego, o signori, di esaminare in qual condizione l'adozione di quest'ordine del giorno porrebbe la Commissione.

Tre sono i sistemi in presenza: il sistema francese così lungamente spiegato dall'onorevole ministro di finanze, contro il quale non saprei cosa aggiungere per maggiormente convincervi che è un sistema che non si può nè si deve applicare.

Se la Francia continuò di adattarvisi, si fu unicamente in virtù della modicità della tassa e per forza di abitudine, e in ultimo nella speranza di vedere o tosto o tardi posto un ri-

medio ai lamentati inconvenienti. Ma da noi, ove si tratta di stabilire nuovamente questa tassa, non mi saprei spiegare con quale ragionevolezza vorremmo impiantare in questi Stati un sistema riprovato dall'esperienza.

A questo sistema, riconosciuto inesatto là ove fu praticato, adottato in gran parte dal nostro Governo nel suo primitivo progetto, se non se perchè aveva ricevuto vita altrove, abbandonato dall'attuale ministro, la cui chiarezza non poteva non iscorgerne i tanti difetti, veniva sostituito quello di un determinato numero di categorie suddivise in classi, ad ognuna delle quali era applicata una tassa definita.

Siffatto metodo, raccomandato da alcuni oratori, può sembrare più semplice nella sua applicazione, ma non lascia di sollevare gravi difficoltà, poichè converrà pur sempre ricorrere a quale delle categorie, ed a quale delle classi debba appartenere ogni commerciante, ogni manifattore; nè sarà possibile di prescindere da quelle indagini che lo spirito di parte qualifica tosto per fiscalità odiosa.

Il secondo sistema, quello, se mai non mi appongo, perorato dall'onorevole senatore Sclopis, sarebbe quello appunto delle categorie, della non progressione della tassa: ma, o signori, questo sistema non potete ignorare che era il sistema del Ministero che fu presentato alla Camera elettiva, che la sua Commissione non avendolo adottato, l'altro dei sistemi, il terzo, di cui mi riservo di parlare, fu invece preferito; il che vuol dire che la Camera elettiva implicitamente respingeva il sistema delle categorie; il che vuol dire che il Ministero avendolo abbandonato ed essendosi, per così dire, riatteccato al presente, credo che sia miglior consiglio di mettere in pratica di fare uno sperimento del sistema di che è informato il progetto attualmente in discussione.

La Commissione poi si mantiene ferma nel parere già espresso nella mia relazione: e perchè? Il perchè ve lo ha detto nella sua relazione: crede importante, crede imprescindibile che i bisogni del tesoro siano sovvenuti; e questa imposta deve certamente rendere da tre e più milioni. Questo non è contestato; da qualunque lato della Camera, da qualunque parte siano venute le reclamazioni, rimostranze, o petizioni, tutti unanimi riconoscono la necessità, il bisogno di sovvenire il tesoro.

Ora, rimandando il progetto alla Commissione, or ora vi esponeva le difficoltà in cui ella si troverebbe, nè saprebbe a qual partito appigliarsi, poichè non è possibile il sistema francese; quello delle categorie incontrerebbe gravi difficoltà nella sua accettazione per parte di tutte le parti componenti il Parlamento; il terzo poi, ove il Senato rimandasse alla Commissione il progetto, sarebbe lo stesso che dire che non accetta il sistema proposto dalla Camera elettiva, e così sarebbe preclusa la via a formulare un nuovo progetto.

Ma di più diceva che non si potrebbe giungere al punto di sovvenire il tesoro; e difatti, diceva il senatore Sclopis che non dovendosi pagare questa imposta che col primo gennaio 1852, vi era tempo di maturare un nuovo sistema, vi era tempo di attuarlo, e citava per analogia un progetto di legge che è stato sancito nell'attuale Sessione sui fabbricati.

Ma vi prego, o signori, lasciando da parte ogni considerazione estranea, di attenervi semplicemente ai fatti. Quando la Commissione del Senato dovesse realmente studiare un nuovo progetto, non potrebbe sottrarlo al Senato che nel riaprirsi della Sessione, e non potrebbe venire discusso e rimandato alla Camera elettiva che verso il finire dell'anno. In quell'epoca dobbiam tutti desiderare, e spero che il Parlamento vorrà occuparsi anzitutto dei bilanci dello Stato onde uscire una volta da quello stato provvisorio che è tanto dan-

noso alle nostre finanze. Altre leggi di finanza importanti sono pure ancora da discutersi e non le ometterà la Camera elettiva; la legge sulla Banca, per esempio, la legge sulle pensioni degli impiegati civili, la legge sull'imposta mobiliare, ed altre, che potrà forse presentare il Ministero in via d'urgenza.

Nessuno ignora che per l'attuazione di una legge di questa natura non bastano nè sei nè otto mesi per formare i ruoli; perciò ben vedete che pel 1852 non si potrebbe mettere in esecuzione questa tassa sul commercio e sugli esercenti professioni liberali.

Oltre al danno che ne deriva allo Stato, io mi fo lecito di rappresentare nuovamente una considerazione morale, dico una considerazione morale, perchè non è morale che una parte dei cittadini paghi e che l'altra non paghi, ed è appunto ciò che avverrebbe, ciò che genera malcontento nella popolazione.

Ieri l'onorevole senatore Sclopis rispondeva che questo...

SCLOPIS. La popolazione, ho verificato meglio, mi permetta che l'interrompa un istante (*Il senatore Di Pollone assente*), la popolazione commerciale dappresso ad elementi che credo sufficientemente accertati, ma non perfetti ancora, sarebbe di 40,000 sopra il totale della popolazione dello Stato.

Io ieri mi indussi a fare un altro calcolo che non era preciso (*Il senatore Di Pollone fa un cenno*), a cui un altro ho surrogato.

Mi scusi l'onorevole relatore se l'interrompo... Il ragguaglio sarebbe stato sul rapporto che si poteva stabilire fra la popolazione tassata di tassa personale e la popolazione commerciale.

Dietro documenti avuti stamane, che credo esatti, la tassa personale contiene il numero degli articoli ossia dei tassati nella cifra di 493,585.

Il calcolo io non l'accenno fuorchè coll'idea di far vedere che il numero della popolazione commerciale è di tanta importanza che comprendendovi non solamente i commercianti tassati, ma anche le loro famiglie, e tenendo conto del giro dei capitali, meritava sicuramente sommo riguardo. E si poteva dire che quella specie di antagonismo che si sarebbe prodotto tra i colpiti da tassa prediale ed i colpiti da tassa commerciale non sussisteva in questo senso, di diminuire l'importanza di ben sistemare la tassa commerciale, e di lasciar tempo unicamente per indurre una base più vera. Del resto, ripeto, concorro nel principio della necessità e, se mi permette il signor relatore, io credo che non ci vogliano otto mesi per stabilire un ordine di categorie, tanto più che la difficoltà di stabilire quest'ordine delle categorie sarà piuttosto nel senso di determinare il *maximum*, il *minimum* e la gradazione di quello che si avrà da pagare.

Abbiamo delle categorie già stabilite in paesi vicini a noi, le quali ci possono fornire degli elementi; la gradazione poi della somma da pagarsi mi sembra che non sia un lavoro così lungo da sgomentarci.

DI POLLONE, relatore. Il Senato ha udite le spiegazioni del senatore Sclopis; ora queste spiegazioni, naturalmente cangiano la risposta che io intendeva di fare; essa era basata sull'allegazione che egli aveva espressa dietro a documenti i quali però riconosceva, con una precisa riserva, non esatti.

Io voleva dire che vi era giustizia, che il commercio pagasse mentre vi era un lamento che direi pure generale dei quotati quando il commercio andava indenne da ogni tassa; questo era un principio di giustizia che io cercava di dimo-

strare, cioè di non lasciare una classe di cittadini sopportare sola i carichi dello Stato, mentre tutti godendo della protezione e dei vantaggi che procura un Governo ben ordinato ad ogni cittadino, ogni cittadino era tenuto a sopportarne i carichi.

Ora, per la differenza del numero della popolazione commerciale relativamente al rimanente della popolazione, variano le considerazioni fatte dal conte Sclopis, ma non varia l'argomento che voleva addurre, cioè la necessità assoluta di non più ritardare questa necessità di un contributo per parte del commercio, onde evitare un'ingiustizia che mi pare flagrante.

Riducendo ai minimi termini la questione, ciò che divide gli opposenti alla legge da noi si è che essi la dicono vessatoria, ingiusta, inquisitoria, e perciò non l'ammettono; mi farò lecito di dire che la Commissione non ha considerata questa legge certamente come perfetta, e la sua relazione ne fa fede, ma ha riconosciuto l'interesse di porla in attività senza dilazione talmente superiore ad ogni altra considerazione, da farla passare oltre ai lamentati inconvenienti, tanto più che essa riconosceva che questa legge non dovrebbe essere duratura, che doveva essere una legge di esperimento, legge che fra uno o due anni si potrà facilmente modificare: soggiungerò poi ancora che non vede la Commissione una tanta difficoltà nelle due allegazioni in contrario addotte dagli opposenti alla legge medesima cioè alla dichiarazione ed alla prova di questo reddito.

Quanto alla dichiarazione, io credo, e credo con molti dei miei colleghi, che ogni commerciante il quale fa, se non minutamente, ma sicuramente, l'inventario de' suoi prodotti, potrà alla fine dell'anno conoscere quale sia stato il suo beneficio, il suo reddito netto, come lo chiama la legge e quindi farne la sua dichiarazione.

Ma, signori, ponderiamo senza prevenzione le varie disposizioni della legge e troveremo in primo luogo che il verificatore rettifica le dichiarazioni inesatte (articolo 24). Il buon senso, il diritto comune ci fa sicuri che un verificatore non opererà senza un fondato motivo delle variazioni, il quale motivo dovrà naturalmente essere comunicato alla parte interessata, la quale potrà far valere le sue ragioni contro il parere del verificatore.

Quando non riesca a persuaderlo, il contribuente potrà appellarne presso la Commissione (articolo 27) istituita dall'articolo 10 e seguenti.

Ora queste Commissioni le vediamo composte di cinque membri, due dei quali debbono essere agenti del Governo responsabili del loro operare verso il Ministero, e due debbono essere scelti fra le classi degli individui di cui ognuna deve occuparsi; guarentigia questa che farà sì che nessuna decisione potrà venire presa senza perfetta cognizione di causa; finalmente ogni Commissione è presieduta dal sindaco del capoluogo ove risiedono le Commissioni (articolo 17).

La scelta del presidente deve certamente considerarsi come indipendente da ogni influenza governativa: e ciò che stabilisce evidentemente la preponderanza nei membri elettivi ed indipendenti per sempre più illuminare il giudizio delle Commissioni, si è la facoltà impartita a queste di aggiungervi due individui appartenenti alle suddivisioni delle singole industrie o professioni tassate (articolo 18). Ogni più ampio potere è dato alle Commissioni per chiarire le questioni (articolo 28).

Da ciò si vede una sovrabbondanza di precauzioni per evitare il più che sia possibile ogni errore, ogni ingiustizia.

Ma ciò non basta ancora; ed è riservato il diritto di reclamo

contro le deliberazioni delle Commissioni presso il tribunale amministrativo della divisione (articolo 52). Ai membri ordinari di esso tribunale dovranno aggiungersi con voto deliberativo due commercianti od esercenti le professioni liberali, appartenenti od all'industria od alla professione del tassato che sarà in istanza presso il tribunale medesimo.

Queste guarentigie debbono assicurare i futuri contribuenti, mentre non è supponibile, anzi sarebbe assurdo il credere che verificatori, Commissioni e tribunali amministrativi si mettano tutti nella stessa via di volere irragionevolmente mantenere una quota di tassa non fondata; ma quando questa ipotesi si verificasse rimane poi sempre all'interessato la facoltà di dimostrarne la erroneità colla presentazione dei suoi libri; al quale mezzo si applicano appunto i maggiori rimproveri fatti contro la legge e dai petizionari rivoltisi al Senato, e dai senatori che hanno parlato contro la legge medesima.

Non disconosce la Commissione quanto sia delicato per un commerciante il porre il segreto nelle mani altrui; anzi ho reso a suo nome nella mia relazione omaggio alla riserbatezza con cui debbono essere trattati gli affari commerciali. Tuttavia non si seppe spaventare dalle conseguenze di questa disposizione, in primo luogo perchè non essendo obbligatoria, ma soltanto facoltativa, la presentazione dei libri non avverrà che quando si presentasse veramente qualche caso straordinario ed eccezionale che per conseguenza, ne siamo convinti, non farà mai regola.

Teniamo per fermo che il procedere del potere esecutivo sarà largo e mite da non ispingere mai un quotabile all'estremo di valersi di questo mezzo per dimostrare la verità del suo esposto; della ragionevolezza di quale nostra opinione avete ricevuto la prova dalle più esplicite dichiarazioni del ministro.

L'obbligo della presentazione può venire quando un commerciante volesse sostenere una dichiarazione infedele; ma allora non la farà, e la quota sarà mantenuta, e giustamente mantenuta. Quando poi avesse l'audacia di presentare i suoi libri, sarà pur utile che la legge abbia creato un mezzo di confondere chi si ostinasse a sottrarsi dal sopportare la sua quota parte degli oneri comuni.

Concludo pregando i signori senatori di voler ritenere quanto fu proclamato senza contestazione da ogni parte: la giustizia della tassa; la necessità che sia pagata senza ulteriore ritardo, e di voler pesare nella loro saviezza, se per qualche possibile inconveniente di applicazione, da cui, alla peggio, possa per avventura nascere qualche scorcio di privato interesse si abbia da sacrificare l'interesse generale, cosa che sarebbe contraria alle massime mai sempre sancite, e contraria eziandio al bene dello Stato; il perchè la Commissione tiene per fermo che il Senato votando la legge dimostrerà di non declinare dalle massime da esso mai sempre assentite e sarà per respingere l'ordine del giorno, non che ogni emendamento che venisse proposto.

Allorquando venne tassato il commercio per il prestito forzato del 7 settembre 1848, furono delegate le Camere di commercio a fissare le quote dei commercianti; desse nominarono degli aggiunti scegliendoli appunto nella classe dei commercianti principali tassabili, e vennero nel loro animo e coscienza a modo di giurì a dare il loro parere fondato sulla notorietà, e da pochissimi interessati vennero dei richiami; si rettificaron gli errori e non vi fu, come disse il ministro, che un solo il quale fece istanza di dare la visione de' suoi libri per vedere riformata la sua classificazione.

Questo precedente deve tranquillare, secondo me, l'animo dei senatori, che non si renderà necessaria la estrema temuta

investigazione e non verrà la legge a prendere il carattere veramente odioso di una eccessiva fiscalità.

Rimarrà poi sempre che se un quotato non gli conviene di presentare i libri non lo farà. Quando realmente fosse gravato potrà presentarli, e farà ciò che si fa in Inghilterra dove non risulta, che io mi sappia, in nessun dei periodici che si occupano di materie commerciali o di materie governative, che si siano prodotti inconvenienti.

In sostanza sono due sistemi in presenza. Uno attuabile, ed è quello di adottare la presente legge. L'altro è quello che dico impossibile, ed è quello di rimandare alla Commissione il progetto a rivedere. Il rinvio alla Commissione avrebbe per conseguenza immediata di non portare il sollievo tanto desiderato al tesoro.

Dirò una sola parola, per terminare, al senatore Balbi-Piovera il quale riportava nel terreno della politica le conseguenze di questa legge.

Egli temeva che l'adozione della legge potesse distruggere l'affezione delle popolazioni al Governo rappresentativo.

Io gli domando perdono di essere di un parere affatto contrario, e credo anzi che quando il Senato avrà approvata questa legge darà una prova maggiore dei principii di giustizia che lo animano, ed i principii di giustizia, quando vengono applicati e svolti, lungi dal disaffezionare le popolazioni non fanno che conservare in esse un sentimento di devozione per il paese e per i poteri che ne reggono i destini.

Conchiudo respingendo a nome della Commissione l'ordine del giorno.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COTTA. Alcuni argomenti del dotto relatore della Commissione non possono dispensarmi dal presentare qualche riflesso che proverà forse che i suoi argomenti non hanno tutti quel valore e quel peso che egli ha voluto darvi.

Uno dei primi argomenti ch'egli adduceva, che la legge ora proposta è la sola attuabile, e che gli altri due sistemi, cioè il francese ed il sistema delle categorie non lo siano; il primo perchè se n'è conosciuta l'ingiustizia; il secondo perchè è stato rigettato dalla Camera dei deputati.

Io dirò che se la Camera dei deputati ha rigettato il sistema delle categorie, si è perchè questo sistema, com'è stato proposto dal ministro, era connesso con altre disposizioni le quali assolutamente non potevano ammettersi ed involvevano in sé anche il sistema francese, perchè se si aggiungeva il decimo sul fitto che si pagava dai contribuenti e diverse altre cause potevano farla riguardare come la copia del sistema francese; ma in sé il sistema delle categorie deve essere spoglio d'ogni rapporto con quello di una parte aliquota del fitto, la quale base sicuramente è ingiusta perchè molti commercianti fanno maggiori affari in un locale ristrettissimo, mentre il commercio di un'entità molto minore erige magazzini molto vasti e che costano delle pigioni assai forti: io dico, quando si tratta solamente di stabilire delle categorie, basta ritenere lo stesso argomento che presentava il signor relatore dell'imprestito del 1848, il cui riparto stabilito per categorie dalle Camere di commercio non aveva dato luogo a quasi nessun richiamo, e in due o tre mesi si è fatta tutta la operazione, si è sistemato tutto e si è pagato per anco l'imposta: non vedo quindi il perchè nel mese di novembre, quando si riproducesse una legge molto meglio studiata e molto meglio elaborata, basata sul principio delle categorie non potrebbe essa venire votata o in dicembre od in gennaio o in febbraio, e come allora in un paio di mesi si pagò l'imprestito del 1848, non si potrebbe venire ad esigere la stessa

tassa che ora si vuole imporre senza che ci fosse ritardo, ed una perdita dal canto del Governo.

I prestiti ultimi che si sono emessi dal Governo, come le 18 mila obbligazioni e i 4 milioni e mezzo di rendita, debbono porre il tesoro in posizione da non aver bisogno di un milione e mezzo, nè di soffrire per averlo un mese prima od un mese dopo.

Il commercio non dissente di pagare la tassa per l'anno 1852, e la paghi nel mese di gennaio o di febbraio questo non deve interessare punto il tesoro; se si venisse a stabilire delle categorie le quali fossero proposte da due membri della Camera del commercio, da due membri del tribunale di commercio e da due membri della Banca, io sono persuaso che questi sei membri potrebbero proporre e dare una base da fissare, regolare in quale categoria debba essere tenuta qualunque casa di commercio nel nostro paese. Io direi che si facesse una Commissione in ciascun distretto delle diverse Camere di commercio che abbiamo; in due mesi si potrebbero regolare tutte le categorie; e quando ci fossero dei richiami, questi richiami non potranno mai essere che dalla maggiore alla minore delle rispettive classi della stessa categoria; quando si stabilissero cinque, sei, sette classi per categoria si tratterebbe di fissare da 300 a 400 lire dall'una all'altra, e tante persone anche per amor proprio non si lagnerebbero di essere poste in una tal classe per non avere a scusarsi di non poter appartenere ad una classe inferiore; ma qui nel metodo proposto dal Governo, attualmente il verificatore non ha nessuna base per regolare la tassa di una casa, perchè ci sono, per esempio, due case: una ha giuocato sul rialzo dei fondi pubblici, l'altra ha giuocato al ribasso, una delle due si è ingannata; in fine dell'anno vengono ad un inventario, ed una trova 10,000 lire di beneficio, l'altra fa una perdita di 30,000 lire; questa perdita o beneficio entrano nella comune dei tre anni; questi commercianti appartengono alla stessa categoria; qual base avrà il verificatore per giudicare quale delle due consegne fatte sia regolare? Che se non avvi alcuna base bisognerà, per respingere una tassa esagerata, venire alla presentazione dei libri ed a motivare le sue perdite colla confessione di essersi ingannato nella sua speculazione.

Nella Commissione, di cui ho fatto parte nella minorità, si sarebbe accettata anche da tutti la legge quando solamente si fosse costituito il *maximum*, per esempio, di lire 1500, perchè più d'uno direbbe: per 300 o 500 lire non vado a mettermi in piazza; ma qui una casa che venisse per una speculazione od una qualche operazione aver fatto chiasso in piazza, e dato a credere d'aver guadagnato 50, 60, 100 mila lire, che poi continuando sulla stessa base le altre sue operazioni ne avesse perduto una metà o due terzi, potrebbe essere tassata in ragione dei supposti guadagni, verrà ella a dire: sì, è vero che ho fatto una speculazione, che ho guadagnato 50, 60 mila lire, ma ho pur fatta la tale operazione cattiva, ho venduta la tal cosa bene, è vero, ma non mi è stata pagata; ho dovuto perciò ricorrere ad altre case, farmi imprestare denari ad un interesse molto elevato: infine discoprirà ella tutte le sue magagne?

Tale è veramente l'inquisizione di questa legge, che perciò è affatto insopportabile al commercio, ne ha motivato tanti richiami, e sicuramente disgusterà la parte più interessante e forse la più ricca, o quella che si può dire la sorgente delle maggiori ricchezze del paese; quindi io voto contro la legge.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vesme ha la parola.

VESME. Dalla lunga discussione che ebbe luogo su questa

egge, mi sembra che due cose appaiono ad evidenza: l'una, che questa legge ha gravi difetti; l'altra che ad onta di questi difetti è tuttavia necessario che sia adottata. Non reputo necessario di farmi approvare la prima di queste proposizioni; molto si è detto dei difetti della legge; alcuni anche non furono specialmente accennati, ma sono sì evidenti che ognuno può discutere da se stesso. Dirò soltanto alcune parole sulla seconda proposizione, come cioè sia necessario adottare questa legge ad onta dei suoi difetti.

Fece giustamente osservare l'onorevole relatore nel suo rapporto, come il rimandare questa legge ad altro tempo sia un dipresso lo stesso che rigettarla; verità che poscia lo stesso relatore dimostrò evidentemente nel suo discorso, ma che spero più evidentemente ancora si possa forse dimostrare.

Una ragione principalissima ha per sì lungo tempo ritardata l'adozione di una legge su questo argomento: la difficoltà d'imporre una contribuzione ad una classe di persone che sinora non vi era soggetta. Naturalmente tutte le classi dei commercianti e delle altre persone che a questa contribuzione vengono ora soggette o direttamente o indirettamente vi si oppongono.

Già sul finire del 1847 si era dal Governo fatto stendere un progetto di tassa delle patenti: il progetto fu affidato ad una commissione in gran parte di negozianti; e quantunque tal progetto fosse appunto nel senso che ora il commercio assicura che sarebbe pronto ad adottare, allora lo rigettò come pessatorio, rovinoso pel commercio, intollerabile.

Se adesso questo sistema per categorie che il commercio propone non si ritrovasse al confronto col sistema proposto al Ministero, quello pure sarebbe assai probabilmente rigettato; laddove se si mette in confronto col sistema che ora è sottoposto alle nostre deliberazioni, se questo sarà prima in vigore, quello verrà bene accolto per certo. Si adotti dunque la legge, e s'inviti insieme il Ministero a presentare nella prossima Sessione del Parlamento un nuovo progetto di legge col quale si rimedi a quegli errori e danni che possa presentare la legge attuale.

È indubitato, come osservava l'onorevole senatore Cotta, che attualmente la classe dei negozianti è una delle più ricche, e dirò anche una delle più influenti e più potenti dello Stato; ma ad onta che sia delle più ricche, e forse la più ricca, è la sola esente da contribuzioni; anzi le nuove leggi che abbiamo sancite nel corso di questa Sessione diminuirono considerabilmente le stesse contribuzioni indirette alle quali andava soggetta. È adunque necessario che essa invece sottostia a nuovi sacrifici per portare i carichi dello Stato, dai quali essa quanto gli altri, o più, ritrae beneficio.

Questa contribuzione difficilmente potrà sancirsi se la legge presente non si adotta, poichè essendosi a grandissima maggioranza, come osservava il senatore De Fornari, nella Camera elettiva rigettato l'opposto sistema, difficilmente è da sperare che essa muti opinione; e quand'anche si mutasse, più difficile ancora è il determinare il tempo in che possa avvenire.

Il dire che avverrà nei primi mesi dell'anno è una congettura del tutto priva di fondamento, ed anzi è quasi impossibile che questo non avvenga fuorchè in tempo assai lontano.

Nè giova l'argomento dello zelo che metterà il commercio nel prestarsi ai pesi dello Stato. Non nego lo zelo di nessuna persona, ma gli esempi adottati poco provano all'uopo; si trattava di speculazioni commerciali che si giudicarono utili, ed alle quali in caso diverso non vi sarebbe per certo concorso con tanto ardore; e se nell'ultimo prestito vi furono oblatori per 33 milioni, laddove se ne cercavano 18, fu per-

chè il partito si giudicò utile; e se le condizioni fossero state più gravi, non vi sarebbero stati oblatori neppure per 10 milioni, e probabilmente avrebbero mancato del tutto. Ma qui, non trattandosi nè di prestito, nè di speculazioni, ma di una imposta, non bisogna partire dai principii di devozione, di zelo, ma dai principii della necessità dello Stato e della obbligazione da imporsi ai contribuenti. Ora le necessità dello Stato esigono assolutamente che la contribuzione s'imponga, e che ciò si faccia nel modo il più pronto ed il più sicuro; ed il solo modo pronto e sicuro si è di adottare la legge quale vi fu presentata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare sull'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis, che ho l'onore di sottoporre al suo giudizio.

Chi approva l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

Chieggo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tenere per chiusa la discussione sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente legge i primi due articoli i quali sono approvati senza osservazioni.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 409.)

« Art. 3. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente:

« 1° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano;

« 2° Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire 3 mila e figuri in uno dei bilanci dello Stato;

« 3° Le persone salariate o lavoranti a fattura od a giornata nelle case o botteghe, officine e nei laboratori d'individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso i privati senza lavoranti, apprendizzi, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

« Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, né i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre, né un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione;

« 4° I facchini, i barcaiuoli, i marinai;

« 5° I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio e sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri statuette e figurine di gesso o plastica, di frutta, cioè funghi, verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, ova, latte, cacio, caciaiuole ed altri minuti commestibili o rinfreschi.

« I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori e scardasieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolari ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

« Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di mare. »

DI POLLONE, relatore. Farei osservare al Senato che è corso un errore al paragrafo 3 dove dice: *frutta, cioè funghi*; questo cioè vorrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Chi approva il terzo articolo voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 4. L'ammontare del diritto che dovrà pagare ciascun contribuente è determinato a seconda della classe nella quale viene collocato.

« Le classi per i banchieri, negozianti all'ingrosso ed al minuto, imprenditori di appalti, agenti di cambio, sensali, agenti di affari, direttori di società, artieri e bottegai, sono le seguenti:

Numero delle classi	Ammontare del reddito netto presunto	Ammontare del diritto dovuto
1 ^a	Da 30,001 a più, aumentando di lire 250 per ogni 5000 lire	lire 1,500
2 ^a	Da 25,001 a 30,000	» 1,250
3 ^a	Da 20,001 a 25,000	» 1,000
4 ^a	Da 15,001 a 20,000	» 750
5 ^a	Da 12,001 a 15,000	» 600
6 ^a	Da 10,001 a 12,000	» 500
7 ^a	Da 8,001 a 10,000	» 400
8 ^a	Da 6,001 a 8,000	» 300
9 ^a	Da 5,001 a 6,000	» 200
10 ^a	Da 4,001 a 5,000	» 200
11 ^a	Da 3,001 a 4,000	» 150
12 ^a	Da 2,001 a 3,000	» 100
13 ^a	Da 1,001 a 2,000	» 50

COTTA. Io propongo che dopo le parole *nella classe prima: da 30,000 a più* vengano soppresse quelle *aumentando di lire 250 per ogni 5000*.

PRESIDENTE. Si propone un emendamento che consiste nel cancellare dalla classe prima le parole: *aumentando di lire 250 per ogni 5000 lire*.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e agricoltura e commercio. Io mi credo in obbligo di oppormi a quest'emendamento. Essendosi stabilito di raggugliare la tassa sulla rendita media, non vi è ragione onde favorire quelli il cui prodotto supera le 30,000 lire.

Ciò è assolutamente contrario alle disposizioni dello Statuto, quando questo dice che tutti debbono contribuire in proporzione dei loro averi. Dunque quegli che ha un reddito di 30,000 lire deve pagare più di quello che ha un reddito di 30,000 lire. Nè vale il dire che questo apre la porta allo arbitrio dei tassatori e delle Commissioni, perchè, io ripeterò, che sicuramente io credo che nè i tassatori, nè molto meno le Commissioni si mostreranno indiscrete nel tassare i commercianti, e che ai commercianti rimane pur sempre la facoltà dell'esibizione dei libri: e se vi è categoria a cui poco debba importare l'esibizione dei libri è appunto quella il cui prodotto è maggiore di 30,000 lire.

L'esibizione dei libri può riescire grave al negoziante i cui affari sono dissestati, ma a quello il quale è in condizione talmente prospera, che è riputato guadagnare oltre le 30,000 lire, io credo che non tornerà molto grave l'esibire i propri libri.

D'altra parte vi è una ragione che domina tutte le altre, ed è quella della prescrizione assoluta dello Statuto.

Adottando l'emendamento, bisognerebbe rigettare l'articolo perchè altrimenti verreste a sanzionare un'aperta violazione dello Statuto.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

È per risolvere in modo perentorio la questione dell'emendamento sollevata.

Il Senato avendo adottato l'articolo 2 non può più essere in caso di ammettere l'emendamento, ossia soppressione proposta dal senatore Cotta, perchè l'articolo 2 stabilisce la proporzionalità. Stabilita questa, ne deriva la conseguenza immediata, assoluta che non si possa prescindere dall'applicarla anche pel reddito eccedente le 30,000 lire.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, bisogna che prima domandi se il Senato vuol appoggiare l'emendamento.

Il Senato conosce l'emendamento proposto.

Chi vuol appoggiarlo si alzi.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Gli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti, agrimensori, estimatori, liquidatori, medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi e simili saranno soggetti al pagamento dei diritti secondo le classi seguenti:

Numero delle classi	Ammontare del reddito netto presunto	Ammontare del diritto dovuto
1 ^a	Da 15,001 a più, aumentando di lire 50 per ogni 3000 lire	lire 450
2 ^a	Da 12,001 a 15,000	» 360
3 ^a	Da 10,001 a 12,000	» 300
4 ^a	Da 8,001 a 10,000	» 240
5 ^a	Da 6,001 a 8,000	» 180
6 ^a	Da 4,001 a 6,000	» 120
7 ^a	Da 2,001 a 4,000	» 60
8 ^a	Da 1,001 a 2,000	» 30

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Benevello ha la parola.

DI BENEVELLO. Io riconosco giustissima questa disposizione della legge per gli avvocati, i medici, i chirurghi, ecc., ma trovo singolare che vengano qui introdotti gli architetti.

Sintantochè la natura morale dell'uomo sarà collerica, rabbiosa ed ambiziosa, sicuramente vi saranno liti, e gli avvocati ricaveranno da queste liti un lucro onorato; sintantochè la natura fisica dell'uomo sarà accompagnata dalle febbri, dalla gotta e simili altri dilette, sicuramente anche i medici avranno modo di ricavare un onorato lucro dalla loro professione; ma pensate voi che simili vantaggi si estendano agli architetti? Certamente che nelle capitali la cosa non va così, chè qui in Torino un architetto trova facilmente impiego al suo ingegno, e può dall'arte sua ricavare onorato profitto e anche cospicui vantaggi pecuniari; ma non è così nelle provincie.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

DI BENEVELLO. Ma così non converrebbe giudicare degli architetti delle provincie; sapete voi d'ordinario chi sono i vitruvii nelle nostre provincie? Sono d'ordinario i capimastri ed è caso molto raro quello di un architetto in provincia che possa trovare altro modo di dare sfogo alle sue idee (quando ne ha), che consegnarle alla carta, il che impingua il suo portafoglio, ma per certo nulla affatto la sua borsa. D'altronde voi qui volete tassare le arti liberali; ma io non credo che l'architettura possa dirsi arte liberale.

Essa è una delle belle arti; essa è sempre stata chiamata sorella della pittura e della scultura; la si fa da voi sorella dei flebotomi e dei farmacisti, e per quanto possa essere onorata una tale parentela, essa la ripudia. (*Harità prolungate*)

L'architettura no, non è un'arte liberale; essa è arte bella, è arte che come le sorelle ha per maestro il gusto, per iscopo il piacere; nè v'ha certo tra voi chi pensi che il gusto ed il piacere abbiano mai a fare coi medici, coi causidici o cogli avvocati o coi flebotomi. (*Risa*)

Voto adunque perchè gli architetti non siano compresi nel disposto della presente legge.

DI POLLONE, relatore. Ho domandato la parola per rispondere al mio amico, il senatore Di Benevello. Egli disse che fin tanto che vi saranno uomini che litigano, gli avvocati potranno sperare un lucro. Ma per litigare ci vogliono aule, tribunali, e bisogna che gli architetti li edificino.

Fin tantochè ci saranno febricitanti che daranno prodotto ai medici, occorreranno case per curarli; per quelli che hanno mezzi, delle case private, oppure degli ospedali per la classe dei poveri che è la più numerosa.

Finchè rimarrà fra noi l'attuale civiltà che spero di veder progredire, e non di tornare allo stato di barbarie, ci vorranno, dico, case per albergare gli uomini; quindi gli architetti sicuramente avranno lavoro e lucro.

Ma un'ultima osservazione mi permetto ancora di fare, ed è che non mai gli architetti, gli ingegneri che non voglio da essi separare, non hanno veduto allargarsi tanto il campo della loro industria, dell'applicazione della loro scienza, mentre oggidì certamente si occupano assai più che non lo facevano per l'addietro, e vediamo che soventi volte mancano gli uomini alle cose. Quindi io mi tranquillizzo perfettamente; che se gli architetti sono tassati, hanno un lucro vero e reale la potere senza inconveniente concorrere anch'essi con tutti gli altri cittadini a soddisfare ai bisogni della comune famiglia.

Se io avessi da esprimere un voto, a vece di esonerare gli architetti vorrei aggiungere alle classi tassabili una che fu ommessa, e si è quella dei pittori. *(Risa prolungata)*

DI BENEVELLO. Sono molto sagge le osservazioni del mio amico senatore Di Pollone; molte cose avrei a rispondervi, ma lo stato anormale della mia voce rendendome impossibile, mi restringo per forza alle poche cose dette sopra.

PRESIDENTE. Si propone all'articolo 5 la soppressione della parola *architetto*.

Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

(Vengono quindi letti ed approvati gli articoli 5 al 12.) *(Vedi col. Documenti, pag. 413.)*

« Art. 13. Per tutti gli altri comuni s'istituiranno Commissioni mandamentali conformemente al disposto dell'articolo undecimo, le quali estenderanno la loro giurisdizione su tutto il territorio del mandamento. »

DI POLLONE, relatore. Non come relatore della Commissione ma semplicemente come senatore farei un'osservazione, se non sarebbe ora il caso di adottare per la votazione di questa legge il sistema che si è usato nella votazione dei bilanci, perchè sono 51 gli articoli d'approvare.

PRESIDENTE. Il presidente acconsentirebbe di buon grado; osservo però che le categorie dei bilanci erano riferibili ad un solo articolo, mentre qui si tratta di articoli separati di legge.

Un senatore. Sarebbe un'approvazione col silenzio.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Si è stabilito per la città di Torino e di Genova un circolo molto più circoscritto e chiaro che non sia il circolo che esercitarsi nei capoluoghi di provincia; nell'articolo si dice: « in tutti gli altri comuni, » cioè nei comuni, capoluoghi di mandamento ed in quelli che non sono capoluoghi di mandamento.

Come si raduneranno insieme e come si nomineranno gli individui raccolti da vari comuni per poter deliberare sopra

tutto il mandamento? L'analogia (giacchè i comuni secondari che compongono il mandamento di cui è capoluogo il medesimo capoluogo della provincia) vorrebbe che si dicesse qui: « i comuni capoluoghi di mandamento, » ma che non si lasciassero tutti i comuni indistintamente; mentre se si stabilisce in ogni comune una Commissione, questa debbe deliberare su tutto il territorio del mandamento, e mi pare impossibile che si possa riuscire a comporre una cosa così disparata.

DI POLLONE, relatore. Secondo l'opinione della Commissione pare che non vi sia ambiguità nell'articolo, perchè non è precisamente in tutti i comuni, ma nei comuni capoluoghi di mandamento che si dovranno istituire le Commissioni; quanto al modo di esecuzione della legge, la Commissione crede che ciò rientri nel dominio di un regolamento di amministrazione pubblica.

Del resto, ripeto, io non vedo che vi sia difficoltà, perchè vi sono le parole per tutti gli altri comuni; ciò non vuol dire che in ogni comune s'istituirà una Commissione, ma che nei capoluoghi di mandamento non compresi negli articoli 11 e 12, sarà istituita la Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Cardenas se desidera che si metta ai voti il suo emendamento.

Voci. Deve prima venire appoggiato.

PRESIDENTE. Non è ancora letto.

DE CARDENAS. Formolerò l'emendamento:

« S'istituiranno Commissioni mandamentali in tutti i capoluoghi di mandamento. »

L'emendamento pare necessario all'intelligenza.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuole appoggiare lo emendamento ora letto dal senatore De Cardenas.

(Non è appoggiato.)

Metto avanti l'articolo 13. Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

(Sono successivamente letti ed approvati senza discussione gli articoli 14 al 26.) *(Vedi sopra)*

« Art. 27. Il contribuente che si creda gravato dall'operato del verificatore, potrà, trascorso l'ultimo termine di quindici giorni indicato nell'articolo precedente, provvedersi in via di reclamo presso la Commissione, nel termine perentorio di altri quindici giorni, presentando tutte quelle giustificazioni che trovasse opportune. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Mi spiace che in questo momento sia assente il ministro delle finanze, perchè desideravo domandargli se egli credeva che il procedimento istituito col presente progetto di legge per la percezione della tassa... *(Entra il ministro delle finanze)*

Ripeterò la domanda che intendevo di fare.

Rileggerò l'articolo 27. *(Vedi sopra)*

In ordine a quest'articolo io domandavo se per scemare in parte gli inconvenienti temuti dall'applicazione della presente legge, non si potesse ammettere quanto è stabilito in Inghilterra relativamente all'*income tax* applicato ai commercianti. Tutti sanno che in Inghilterra in caso di controversia fra il fisco ed il contribuente, si procede, per così dire, in modo confidenziale, cioè il contribuente ed il percettore della tassa commettono le loro differenze a due periti, i quali conferendo col contribuente attestano che la tassa che gli acconsente è propriamente quella ch'egli dovrebbe pagare; quindi questa tassa è dal contribuente stesso versata nelle mani del cassiere senza che nemmeno torni a conoscenza del percettore prima il risultato delle conferenze di questi due periti.

Io domando se il testo attuale della legge esclude questo mezzo di convenire, cioè che dasi facilità di evitare quello che maggiormente si teme dai commercianti, cioè di essere per la propria difesa costretti a ricorrere al mezzo della esibizione dei libri.

Se il Senato che in Inghilterra gli assessori che attendono a quest'operazione sono nominati da Commissioni composte di persone ricchissime, non potendo far parte delle medesime che coloro i quali hanno un reddito di cinque mila lire sterline.

Ripeto adunque dimandando se si è escluso questo mezzo di convenire fra il fisco ed il contribuente; o se si debba in caso di contesa venire sempre alla decisione della Commissione.

A me sembra che potrebbesi nella pratica ammettere, senza nulla introdurre nella legge, che quando si presentasse un simile caso di contesa, possa avere luogo questa maniera di arbitrato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e agricoltura e commercio. Non credo che questo mezzo sia escluso, e difatti l'articolo 24 dice:

« Il verificatore prende ad esame le dichiarazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte e redige la matricola dei contribuenti, indicando la tassa di ciascuno di essi. »

Per questa rettifica il verificatore può adoperare tutti quei mezzi che reputerà migliori, e fra questi mezzi anche quello indicato dal senatore Alfieri potrà avere luogo.

L'articolo 27 verrà solo applicato quando il verificatore non avrà potuto in certo modo accordarsi col contribuente.

Se però vi è mezzo di porre d'accordo il contribuente col verificatore, non è più il caso di ricorrere alla Commissione; il mezzo suggerito dal senatore Alfieri si potrà forse usare; ma sarà cosa da prendersi ad esame non tanto nel regolamento, quanto nell'istruzione da darsi al verificatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27.
(È approvato.)

(Sono quindi senza discussione approvati tutti i successivi articoli del progetto di legge dal 28 al 51.) (Vedi sopra)

Prima di procedere all'appello nominale debbo interrogare il Senato in che modo intenda fissare il giorno delle sue deliberazioni sui quattro progetti di legge che rimangono ancora a votarsi, riguardanti i trattati di commercio, per compiere così la sua opera.

Io proporrei che il Senato si radunasse stasera alle ore 8. Chi acconsente voglia levarsi.

(Molti senatori si alzano.)

DE SONNAZ. Potrebbe accadere che il Senato non si trovasse in numero, perocchè non sono pochi quelli che non si sono levati, e questi certamente non si saranno levati perchè non potranno intervenire alla tornata di questa sera.

Una voce. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Farò la controprova, e vedrò se vi sarà il numero sufficiente.

(Si alzano 59 senatori.)

Veggio che sicuramente non si potrà avere il numero legale; allora proporrei per domani alle due.

Una voce. Domani è festa.

Un'altra voce. Si potrebbe venire benissimo in Senato nelle ore in cui non vi hanno funzioni in chiesa.

PRESIDENTE. Allora sarà più sicuro il fissare la seduta pubblica per lunedì.

Chi così crede voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	36
Voti contrari	20

(Il Senato adotta.)

La seduta di lunedì è alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/2.